

**Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016, in appalto misto ex art. 28. D.Lgs. 50/2016 ed integrato ex art. 59 co. 1-bis D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 co. 3 lett. b-bis), finalizzata alla fornitura e posa in opera di apparecchiatura di risonanza magnetica osteoarticolare per grandi animali, alla redazione della relativa progettazione esecutiva e all'esecuzione dei lavori edili ed impiantistici per l'adeguamento dei locali, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria (PG)**

**CUP: J92C19000100005**

**CIG: 8474299CC0**

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Si precisa che la normativa di riferimento è la seguente: D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come novellato dal D.lgs. n. 56/2017, di seguito denominato "Codice", Comunicato del Presidente dell'ANAC del 08.11.2017, D.P.R. 5 agosto 2010, n. 207, limitatamente alle disposizioni ancora attualmente in vigore e richiamate dall'art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del Codice.

Ed inoltre:

- Dal "Codice della legge antimafia e delle misure di prevenzione", nonché dalle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 (d'ora in poi D.Lgs. n.159/2011);
- Dalla Legge 168/1989;
- D.lg. 9 Aprile 2008 n.81 "Testo unico in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori";
- Dalle norme vigenti in materia di Contabilità di Stato;
- Dal decreto sulla "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva" (Durc) Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015;
- Delle "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (d'ora in poi D.P.R. n. 445/2000);
- Dal "Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità";

Dalla normativa di settore, e in particolare:

- D.Lgs 22 del 5 febbraio 1997 attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/Cee sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;
- D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 maggio 2002, n.179;
- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" (Testo Unico) e smi.;
- D.M. 20 maggio 2006 – Approvazione dei modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 195, commi 2, lettera n. e 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, D.M. 17 DICEMBRE 2009 (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) e smi.;
- Decreto Ministeriale 30 marzo 2016 n.78 - regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
- Regolamento (UE) n. 1357/2014 del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al trasporto delle merci pericolose su strada (ADR);

Dalle Norme e disposizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare, nel Contratto d'appalto, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel capitolato tecnico "Specifiche del Servizio", nonché in tutta la documentazione di gara.

Per quante non espressamente disciplinate dalle fonti sopra indicate, valgono le norme del Codice Civile.

## ART. 1 – PRESCRIZIONI GENERALI, OGGETTO DELL'APPALTO ED IMPORTI

Il presente capitolato ha per oggetto:

Descrizione	Importi soggetti a ribasso
- fornitura e posa in opera: <ul style="list-style-type: none"> <li>o di un Tomografo nuovo a Risonanza Magnetica osteoarticolare per grandi animali con magneti permanente in Neodimio intensità di campo non inferiore a 0,3 Tesla;</li> <li>o del sistema informatico di gestione;</li> <li>o del software applicativo;</li> <li>o dell'hardware completo, per il funzionamento e l'utilizzo delle strumentazioni (es. PC, monitor, masterizzatore, ecc...)</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>€ 150.000,00</b> (NPA03 del Computo metrico estimativo)</p>
- servizi di ingegneria relativi alla progettazione esecutiva dell'intervento di adeguamento del locale	<p style="text-align: center;"><b>€ 3.794,74</b> incluse spese tecniche, come da parcella calcolata secondo il D.M. 17.6.2016 (Allegato A)</p>
- esecuzione dei lavori di adeguamento funzionale ed impiantistico dei locali siti all'interno del Dipartimento di Medicina Veterinaria di Perugia in via San Costanzo 4, le cui opere sono così sinteticamente individuabili: <ul style="list-style-type: none"> <li>o rifacimento della pavimentazione con predisposizione di una nuova di tipo aerata così da poterla sfruttare anche per il passaggio dei cavi di alimentazione e controllo della risonanza;</li> <li>o realizzazione di parete divisoria in fibrocemento;</li> <li>o allestimento della control room;</li> <li>o realizzazione di contropareti per evitare la risalita dell'umidità sulle murature;</li> <li>o realizzazione di controsoffitto;</li> <li>o sistemazione dell'impianto elettrico;</li> <li>o modifica dei canali d'aria esistenti</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>€ 51.434,19</b> <b>oltre € 1.381,90 per costi della sicurezza</b> non soggetti a ribasso d'asta Come da COMPUTO Estimativo</p>
- Adeguata informazione e formazione del personale che utilizzerà il macchinario (2 giorno di formazione)	<p style="text-align: center;"><b>€ 800,00</b> (NPA04 del Computo metrico estimativo)</p>
- Servizio di manutenzione ed assistenza in garanzia ai guasti per tutte le componenti Full Risk per 24 mesi anni	<p style="text-align: center;"><b>€ 2.000,00</b> (NPA05 del Computo metrico estimativo)</p>

**L'importo a base di gara è stato stimato complessivamente in € 210.792,73 di cui € 1.381,90 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 14.212,05 per costi della manodopera, IVA esclusa.**

## 1.1 Forniture:

Si prevede di installare un tomografo nuovo a risonanza magnetica ad alte prestazioni completamente dedicato alle applicazioni nei grandi animali con magnete permanente in Neodimio.

L'apparecchio dovrà produrre immagini trasversali, sagittali, dorsali ed in sezione obliqua di zoccolo, pastoia, nodello, carpo e tarso su cavalli o altri grandi animali anestetizzati.

Le immagini RM prodotte dovranno corrispondere alla distribuzione spaziale dei protoni (nuclei di idrogeno) che determinano le proprietà di risonanza magnetica.

L'Unità Magnetica dovrà essere composta da un magnete permanente, in Neodimio-Ferro-Boro, ad architettura dedicata con circuito magnetico proprietario. La direzione del campo è trasversale all'asse del magnete.

Dovranno essere previsti nel magnete sonde di temperatura ed elementi riscaldanti del sistema di controllo termico (rispettivamente all'ingresso e all'uscita del modulo di controllo che mantiene il magnete alla temperatura di lavoro) al fine di garantire l'esatta temperatura

La macchina dovrà avere almeno le seguenti caratteristiche:

Un magnete ultra compatto che fornisce l'intensità e l'uniformità di campo richieste per elaborare immagini di qualità con un campo disperso trascurabile, praticamente confinato all'interno del magnete stesso.

Un accoppiamento unico fra gantry e bobine dotate di autocentraggio. Le bobine autocentranti permettono di ottimizzare la qualità delle immagini.

Un'interfaccia operatore veterinario dedicata in modo da soddisfare le esigenze veterinarie consentendo un flusso di lavoro di esame più facile e veloce.

Protocolli di imaging predefiniti che permettono di ridurre al minimo i tempi di addestramento dell'operatore.

un sistema di tre bobine di gradiente ortogonali pilotate dall'amplificatore gradienti

la bobina RF di trasmissione, pilotata dall'amplificatore RF

lo schermo RF situato tra la bobina RF e le bobine di gradiente, per ridurre il rumore RF proveniente dall'amplificatore gradienti

la bobina di ricezione RF, sintonizzata tramite il sistema di ricezione RF; più precisamente si tratta di un set di bobine di ricezione, ognuna delle quali dedicata all'esame di un particolare distretto anatomico

le sonde di temperatura e gli elementi riscaldanti del sistema di controllo termico, che sono rispettivamente l'ingresso e l'uscita del modulo di controllo che mantiene il magnete alla temperatura di lavoro

la bobina di compensazione magnetica, pilotata dalla relativa elettronica, per evitare gli indesiderati effetti di un campo magnetico esterno perturbante

Il sistema di radiofrequenza composto da amplificatore di radiofrequenza, amplificatore e filtri RF.

L'amplificatore RF in grado di fornire, alle bobine di trasmissione, una potenza massima pari a 1500 W.

Il sistema dei Gradienti scomposto da n° 3 bobine di gradiente (X,Y,Z) e una di campo omogeneo (Bo) con intensità massima:  $\pm 20$  mT/m

- L'intensità di campo generata dal campo magnetico statico  $B_0$  di intensità non inferiore a 0,31T  $\pm 0,006T$  ( $f_0=1\ 3,200\pm 0,255\text{MHz}$ ).
- Lo Slew Rate - Tempo di salita: 0.25 ms Slew rate:  $\dot{B}$ OOT/m/s
- Il campo di vista (FOV). pari a 14cm
- Tipo di magnete: permanente, in Neodimio-Ferro-Boro, circuito magnetico proprietario;
  - o Direzione del campo: trasversale all'asse del magnete;
  - o Intensità di campo statico: 0,31 T.
  - o Sistema di shimming: passivo.
- Apertura del gantry: altezza: 34 cm - larghezza: 18 cm.
- Caratteristiche della rete: 100/110/220/230/240 VAC, 50/60 Hz, 24 ore.
  - o Consumi: 950 VA durante il riscaldamento veloce del magnete, 600 VA utilizzo normale, 200 VA con interruttore spento (solo riscaldamento normale del magnete),
- Tipo di installazione: permanente o mobile.
- Area di ingombro: 2.8 x 3.2 m oppure 2.2 x 4.5 m. 2,4x3,2 m senza console,
- Condizioni ambientali di esercizio: temperatura: 20÷26 °C con variazioni  $< \pm 3$  °C/ora umidità relativa: 45÷80 % pressione atmosferica: 70÷1060 hPa
- Peso del magnete inferiore a 1500 Kg
- Sistema informatico di gestione
  - o PC con memoria RAM di almeno 32 Gb
  - o disco fisso di almeno 1Tbyte
  - o Masterizzatore CD/DVD
  - o Monitori LCD 24" alta risoluzione
  - o Interfaccia operatore tipo windows

Il Fornitore dovrà garantire a propria cura e spese, la piena compatibilità del sistema (hardware e software) dell'Apparecchiatura offerta con il sistema informativo dell'Università. Sarà cura dell'aggiudicatario, in sede di sopralluogo preventivo, acquisire notizie in merito al sistema informativo utilizzato dall'Università nonché alla presenza di sistemi di elaborazione adibiti allo scambio di esami con la console di comando e di refertazione già esistenti.

## **1.2 Servizi di ingegneria:**

I servizi di ingegneria ed architettura riguardano la realizzazione dell'intervento edilizio di costituzione dello spazio attrezzato quale sede di installazione delle apparecchiature.

Nello specifico sono costituiti da:

- progettazione esecutiva dell'intervento nelle tre componenti: architettonica, impiantistica meccanica condizionamento, impiantistica elettrica e speciale;

Nell'appalto sono da ritenersi comprese anche tutte le opere eventualmente prescritte in sede di approvazione del progetto definitivo dagli Enti Territoriali competenti e, quindi, non contemplate nella suddetta progettazione a base di gara. L'onere dei servizi tecnici risulterà fisso, omnicomprendente ed invariabile anche qualora ci sia un aumento dell'importo dei lavori.

### **1.3 Lavori:**

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative minime previste dal progetto definitivo di riferimento con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dovrà dichiarare di aver preso completa ed esatta conoscenza. Sono inoltre da intendersi compresi nelle attività in appalto:

- l'ingegneria esecutiva/costruttiva di dettaglio, eventualmente necessaria durante la fase di costruzione delle opere, a richiesta della Direzione dei Lavori;
- i materiali di funzionamento delle nuove apparecchiature (oli, grassi, reagenti, ecc.), i materiali di consumo e le parti di ricambio, ove necessarie, per le attività di avviamento e messa a regime dell'impianto, fino al suo esito positivo;
- ogni altro onere indicato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto (nel seguito CSA).

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile.

L'appaltatore dovrà eseguire i lavori in appalto con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione del cantiere a proprio rischio, secondo i termini e le condizioni che saranno previste dal contratto.

### **1.4 Addestramento e formazione:**

La Formazione del Personale dell'Università dovrà comprendere una prima fase d'istruzione all'uso delle attrezzature e del software ed una seconda di perfezionamento delle capacità operative degli addetti e di affiancamento volta ad addestrare il personale dell'Amministrazione al corretto utilizzo delle Apparecchiature e dei Dispositivi Opzionali, in condizioni normali e di emergenza. A tal fine l'aggiudicatario concorderà con il Direttore dell'esecuzione del contratto un calendario con le date di una o più sessioni di affiancamento iniziale da erogarsi negli orari lavorativi. Oggetto di tali sessioni saranno almeno i seguenti argomenti:

- l'utilizzo dell'Apparecchiatura e di ciascun programma installato, dei relativi dispositivi opzionali ivi inclusi i software (quali ad esempio i software di interfaccia, i software applicativi, i protocolli d'esame, ecc.);
- le procedure per la risoluzione in autonomia degli inconvenienti più frequenti;
- le modalità di comunicazione al Call Center di eventuali richieste di intervento, assistenza e manutenzione.

Tale servizio dovrà essere erogato dall'aggiudicatario per mezzo di un suo referente che abbia una conoscenza specifica e approfondita dell'Apparecchiatura e degli eventuali dispositivi opzionali installati.

Al termine di ciascuna sessione di affiancamento, il Direttore dell'esecuzione del contratto attesterà l'avvenuta formazione attraverso la controfirma di specifico verbale redatto dal referente dell'aggiudicatario nel quale dovrà essere indicato l'elenco del personale dell'Amministrazione che vi ha preso parte.

L'aggiudicatario dovrà inoltre prevedere un'apposita sessione di affiancamento agli utenti ogni qualvolta venga effettuata un'attività di Manutenzione Evolutiva, e comunque ogni qualvolta il Direttore dell'esecuzione del contratto ne ravvisi la necessità.

### **1.5 Garanzia e manutenzione:**

Tra le prestazioni contrattuali è incluso anche il servizio di manutenzione in garanzia delle apparecchiature fornite. L'attività di manutenzione è di tipo "full risk", comprensiva di intervento su luogo, riparazione, fornitura di pezzi di ricambio e prestazione di mano d'opera sulle apparecchiature. La garanzia copre i difetti e i vizi di fabbricazione e comprende tutte le tipologie

di guasto, salvo che questi dipendano da cause determinate da negligenza dell'utilizzatore. L'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire, fino al termine del periodo di garanzia **(24 mesi)**, l'effettuazione totale della manutenzione (riparazioni, sostituzioni, tarature e tutte le operazioni di manutenzione preventiva e correttiva) senza alcun onere da parte dell'Università.

#### **1.5.1 Il Servizio di Manutenzione e Assistenza deve comprendere almeno:**

- la Manutenzione Preventiva, con cadenza trimestrale, e Straordinaria, in caso di emergenza, entro le 24 ore dalla chiamata;
- i consumabili utilizzati per la manutenzione imputabile a documentato malfunzionamento dello strumento;
- la sostituzione immediata con apparecchio identico in caso di guasto irreparabile;
- l'organizzazione di un Centro di Assistenza Tecnica e Manutenzione, specificando sede locale e centro di riferimento;
- iniziative per ridurre quanto più è possibile i tempi di fermo macchina dovuti a guasti
- l'installazione degli aggiornamenti tecnologici, soprattutto relativamente al software, intervenuti nell'apparecchiatura fornita;
- l'impegno a costituire una scorta di pezzi di ricambio dell'apparecchiatura installata, sufficiente a garantire la tempestiva rimessa in servizio e per tutta la durata del Contratto;
- la sostituzione di tutte le parti difettose per fabbricazione;
- l'impegno ad indicare formalmente il programma e i protocolli di Manutenzione Preventiva e Straordinaria.

Il servizio di Manutenzione e Assistenza Tecnica di tipo Full-Risk così caratterizzato deve comprendere anche la sostituzione delle parti sotto vuoto (tubi radiogeni inclusi) per tutta la durata del Contratto e dovrà contemplare anche i seguenti servizi minimi:

- le regolazioni e la manutenzione generale con modalità e periodicità previste dal costruttore;
- verifiche di sicurezza elettrica (norma particolare CEI 62.100) annuali; verifiche di sicurezza sulle apparecchiature, con periodicità almeno annuale, condotte secondo la Guida CEI 62-122 e secondo la "Guida alle prove di accettazione, all'uso e alle verifiche periodiche di sicurezza di apparecchi elettromedicali in locali adibiti ad uso medico" e dalle norme CEI particolari applicabili. Il Fornitore dovrà trasmettere all'Amministrazione gli esiti delle verifiche periodiche di sicurezza effettuate nel corso del periodo di assistenza.

#### **1.5.2 Manutenzione Preventiva**

Per tutti i dispositivi oggetto del contratto, l'aggiudicatario dovrà erogare un servizio di Manutenzione Preventiva, incluse le regolazioni e la manutenzione generale, in accordo con quanto indicato nella documentazione tecnica e nei manuali d'uso vigenti, forniti dal Produttore (comunque, ove nulla sia previsto in detti manuali, con cadenza almeno annuale). Sono ritenuti indispensabili i controlli di qualità previsti dalla normativa vigente. Il piano annuale degli interventi di manutenzione preventiva dovrà essere concordato per iscritto con il Direttore dell'Esecuzione e consegnato allo stesso entro il 15 dicembre dell'anno precedente all'anno di riferimento della manutenzione preventiva da eseguirsi. Eventuali modifiche al piano verranno concordate preventivamente con il Direttore dell'Esecuzione. Nel modificare il calendario si dovranno rispettare gli intervalli temporali tra gli interventi di manutenzione preventiva eventualmente previsti nel manuale d'uso. L'aggiudicatario è tenuto a rispettare il calendario redatto, pena l'applicazione delle penali previste.

Al positivo completamento delle attività di manutenzione preventiva, verrà redatto un apposito "Verbale di manutenzione preventiva". Tale documento dovrà riportare almeno le informazioni relative alle attività svolte, alla data, al numero di ore nelle quali l'Apparecchiatura è rimasta in stato di fermo e all'elenco delle componenti eventualmente sostituite.

Sull'Apparecchiature fornita, i dispositivi opzionali e i loro accessori eventualmente utilizzabili separatamente, dovranno essere poste etichette riportanti il tipo di controllo effettuato, la data dell'ultimo controllo e la periodicità.

### **1.5.3 Manutenzione Correttiva**

La Manutenzione Correttiva comprende la riparazione e/o la sostituzione di tutte le parti, componenti, accessori dell'Attrezzatura e dei dispositivi opzionali a seguito di guasti o deterioramento o malfunzionamento che ne pregiudichino il corretto funzionamento. Si precisa che, per tutto il periodo per cui è previsto il servizio di manutenzione in garanzia, l'Amministrazione potrà richiedere interventi per un numero illimitato di volte. Il servizio di Manutenzione Correttiva potrà essere effettuato sia attraverso un servizio di assistenza telefonica, sia tramite la richiesta di intervento di assistenza in loco, fermo restando che nessuna tipologia di assistenza preclude l'altra.

#### **- Assistenza Telefonica**

L'aggiudicatario dovrà garantire il servizio di Assistenza Telefonica per un primo tentativo di risoluzione assistita dei guasti. Tale servizio dovrà essere richiesto tramite un Call Center, e dovrà essere erogato tempestivamente dall'aggiudicatario e comunque entro un'ora lavorativa dalla ricezione della chiamata.

#### **- Assistenza in loco**

Gli interventi di manutenzione correttiva dovranno essere richiesti al Call Center (esclusivamente attraverso gli uffici preposti) a mezzo fax o posta elettronica.

A seguito della ricezione della richiesta di intervento, l'aggiudicatario dovrà assegnare un codice univoco di chiamata da utilizzare per eventuali future comunicazioni e chiarimenti relativi a ciascun intervento correttivo. Tale codice andrà comunicato, a mezzo fax o mail, insieme alle modalità di intervento, entro i termini stabiliti per l'erogazione del servizio di assistenza qui indicati.

L'aggiudicatario dovrà intervenire per individuare la tipologia e l'entità del malfunzionamento e/o guasto entro il termine massimo di 12 (dodici) ore lavorative decorrenti dall'ora di invio della richiesta, pena l'applicazione delle penali previste.

L'aggiudicatario dovrà inoltre redigere un apposito "Verbale di rilevazione guasto", in contraddittorio e controfirmato dalla stessa, il quale dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- il codice univoco di chiamata;
- la data e l'ora dell'intervento;
- la tipologia di Apparecchiatura e/o dispositivi opzionali ed il relativo il codice identificativo;
- la tipologia del guasto.

L'aggiudicatario dovrà altresì ripristinare la piena e perfetta operatività e funzionalità dell'Apparecchiatura e/o dei dispositivi opzionali entro il termine massimo di 36 ore lavorative decorrenti dalla data riportata nel "Verbale di rilevazione guasto" pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo.

Si precisa che il numero massimo annuo di giorni di fermo macchina per Manutenzione Preventiva e Manutenzione Correttiva è fissato in 35 (trentacinque) ore lavorative, pena l'applicazione delle relative penali.

I termini massimi sopra indicati sono calcolati sulla base degli orari di apertura del Call Center (h 8:30 - h 17:30): ad esempio nel caso di richiesta di assistenza in loco inviata alle ore 16:30, l'intervento del Fornitore dovrà essere effettuato entro e non oltre le ore 11:30 del giorno lavorativo successivo al giorno di invio della richiesta medesima.

L'aggiudicatario si impegna a garantire la disponibilità delle parti di ricambio per **24 mesi** a decorrere dalla data di collaudo dell'Apparecchiatura. Le parti sostituite dovranno essere ritirate dall'aggiudicatario che si impegna, a propria cura, onere e spese, ad effettuare le operazioni di smaltimento che dovranno includere anche quei materiali che richiedano una particolare procedura.

## ART. 2 – CATEGORIE APPALTO

Descrizione	Importi SENZA OPZIONI	%	Importi CON OPZIONI (vedasi art. 38)	%
Servizi di ingegneria relativi alla progettazione esecutiva dell'intervento di adeguamento del locale. <i>Oltre CNPAIA ed IVA</i>	<b>€ 3.794,74</b>	1,81%	<b>€ 3.794,74</b>	1,73%
Fornitura e posa in opera tomografo con servizi inclusi (formazione e manutenzione): <i>Oltre IVA</i>	<b>€ 152.800,00</b>	72,97%	<b>€ 155.000,00</b>	70,64%
Esecuzione dei lavori di adeguamento funzionale ed impiantistico del locale <i>inclusi € 1.381,90 di costi della sicurezza oltre IVA</i>	<b>€ 52.816,09</b>	25,22%	<b>€ 60.616,09</b>	27,63%
<b>TOTALI</b>	<b>€ 209.410,83</b>	100,00%	<b>€ 219.410,83</b>	100,00%

### ART. 2.1 – suddivisione in categorie dei soli lavori

Nel dettaglio, per maggiore chiarezza, si riporta anche la suddivisione in categorie dei lavori di adeguamento funzionale ed impiantistico del locale sopra riportati, distinti in base alla qualifica di appartenenza:

Descrizione	Importo	% (**)	qualifica	classifica	note
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela (OG2) inclusi costi della sicurezza di € 1.381,90	€ 25.609,69	48,49	OG2		Categoria a qualificazione obbligatoria, ma non obbligo di attestazione SOA
Opzioni art. 106 c.1 lett. a) *	€ 6.500,00				
<b>Totale</b>	<b>€ 30.727,79</b>	<b>53,08</b>	<b>OG2</b>		

Descrizione	Importo	% (**)	qualifica	classifica	note
Impianti elettrici (OS30)	€ 15.540,60	29,42	OS30		Categoria a qualificazione obbligatoria, ma non obbligo di attestazione SOA
Opzioni art. 106 c.1 lett. a) *	€ 800,00				
<b>Totale</b>	<b>€ 16.340,60</b>	<b>26,96</b>	<b>OS30</b>		



Descrizione	Importo	% (**)	qualifica	classifica	note
Impianti termici e di condizionamento (OS28)	€ 8.074,40	15,29	OS28		Categoria a qualificazione obbligatoria, ma non obbligo di attestazione SOA
Opzioni art. 106 c.1 lett. a) *	€ 0,00				
Totale	€ 8.074,40	13,32	OS28		

Descrizione	Importo	% (**)	qualifica	classifica	note
Impianto idrico sanitario (OS3)	€ 3.591,40	6,80	OS3		Categoria a qualificazione obbligatoria, ma non obbligo di attestazione SOA
Opzioni art. 106 c.1 lett. a) *	€ 0,00				
Totale	€ 3.591,40	5,92	OS3		

\* per far fronte ad eventuali esigenze future dell'Ateneo, sono state evidenziate delle opzioni contrattuali ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. a) di cui al successivo art. 38

\*\* la percentuale indicata è riferita solo all'importo dei lavori e non all'appalto complessivo

**Dalle tabella soprastanti si evince l'obbligo di qualificazione obbligatoria per l'Appaltatore per le categorie su indicate, ma non vige l'obbligo di possesso di attestazioni SOA in quanto l'importo delle opere è minore di € 150.000,00**

### **ART. 3 – QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE**

#### **3.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE ai fini della fornitura**

Iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia in cui il concorrente ha sede, per il tipo di attività corrispondente all'oggetto della fornitura appaltando. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali, anche l'iscrizione all'Albo regionale;

NB: All'impresa di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilita, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è corrente.

#### **3.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARA ai fini della fornitura**

**FATTURATO GLOBALE MINIMO ULTIMO TRIENNIO ALMENO PARI ALL'IMPORTO POSTO A BASE GARA:** Fatturato globale realizzato negli ultimi 3 esercizi (2018-2017-2016) pari almeno ad 1,5 volta l'importo della fornitura di gara (€ 150.000,00), autodichiarato in sede di partecipazione alla gara, e verificato in capo all'aggiudicatario mediante produzione dei relativi bilanci.

**ESECUZIONE NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ANNI 2016, 2017 E 2018) DI ALMENO N. 1 (UNO) FORNITURA ANALOGA:** al fine di comprovare l'adeguata esperienza nel settore di attività oggetto dell'appalto, attestata attraverso l'avvenuto espletamento, negli ultimi tre anni di almeno 1 (UNA) fornitura analoga di importo pari ad € 150.000,00, in favore di Amministrazioni e/o Enti

pubblici o soggetti privati, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, e verificato mediante acquisizione d'ufficio dei Certificati/attestazioni di Regolare Esecuzione/Collaudato;

Per fornitura analoga si intende la fornitura di risonanze magnetiche, TAC o altri dispositivi di diagnostica per immagini per ospedali pubblici e privati, civili o veterinari.

#### **L'operatore dovrà dichiarare:**

- l'esatto oggetto degli affidamenti
- l'importo del singolo affidamento
- il nominativo e la tipologia (soggetto pubblico o privato) del committente;
- la durata degli affidamenti.

#### **Qualora il singolo o i singoli affidamenti analoghi siano stati eseguiti in raggruppamento temporaneo di imprese ovvero in consorzio o rete di impresa, l'operatore economico dovrà indicare la quota parte del servizio eseguita;**

Tale requisito deve essere soddisfatto dal Raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. In ogni caso l'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio da costituirsi o GEIE, o aggregazione di imprese di rete, deve possedere il requisito in misura percentuale superiore a ciascuna delle mandanti. Il requisito non è frazionabile.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. B) e C) del D.lgs. 50/2016, il suddetto requisito, ai sensi del successivo art. 47, dovrà essere posseduto direttamente dal consorzio oppure dalle imprese consorziate indicate come esecutrici; resta inteso che sia il consorzio che le imprese esecutrici dovranno comunque rendere la dichiarazione relativa al possesso o meno del requisito. Si precisa che i servizi includibili nell'elenco possono riguardare tipologie di attività inerenti, ai servizi oggetto del presente appalto come descritti nel relativo capitolato tecnico. (DGUE parte IV)

### **3.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI ai fini della fornitura**

Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 in stato di validità, per lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto, rilasciata da un Ente di certificazione accreditato al Sincert o altro organismo equivalente stabilito in uno Stato membro conforme alle serie delle norme europee relative alla certificazione stessa.

Il requisito di certificazione nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE deve essere posseduto complessivamente dal raggruppamento costituendo o già costituito, o, in alternativa, da tutti gli operatori economici del raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese che eseguono il servizio. Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), la certificazione dovrà essere posseduta direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori.

#### Si precisa che:

- in caso di soggetti di cui all'art. 45 co. 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi devono essere posseduti e prodotti dal Consorzio nel suo complesso;
- i requisiti speciali devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso, fermo restando che **la mandataria dovrà comunque possedere detti requisiti in misura maggioritaria.**

### **3.4 ATTESTAZIONI SOA per l'esecuzione dei lavori**

Pe le categorie di lavori previste in progetto, visto l'importo delle stesse, **non è obbligatorio il possesso di attestazione SOA.**

Le imprese partecipanti, quindi, qualora non in possesso di adeguata certificazione SOA, dovranno attestare il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010.

**Relativamente ai lavori in progetto riconducibili alle categorie OS30, OS28 e OS3, le imprese partecipanti dovranno essere in possesso anche delle abilitazioni previste dall'art. 3 del D.M. 37/2008 in merito alle lettere a), b), c), d) e g) di cui all'art. 1 del medesimo D.M.**

### **3.5 REQUISITI SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ex art. 59, comma 1 bis, D. Lgs 50/2016**

#### **3.5.1 Requisiti di idoneità professionale**

1) Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263:

- iscrizione dei professionisti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, con specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

2) Per i soggetti organizzati in forma societaria:

- iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.], per un'attività imprenditoriale ricomprendente il servizio oggetto dell'appalto, ovvero, se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione presso uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del Codice per gli appalti pubblici di servizi.

Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi

- Il requisito di cui al precedente paragrafo 3.5.1, punto 1, (iscrizione negli appositi albi) deve essere dimostrato, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, da ciascuno dei professionisti raggruppati/raggruppandi o consorziati/consorziandi, che partecipano allo svolgimento dell'incarico.

- Il requisito di cui al precedente paragrafo 3.5.1, punto 1, lettere a) e b), deve essere dimostrato, singolarmente, dal/i professionista/i, del RTP che svolgerà/anno l'incarico.

- Il requisito di cui al precedente paragrafo 3.5.1, punto 2, relativo all'iscrizione al registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.], per un'attività imprenditoriale ricomprendente il servizio oggetto dell'appalto ovvero, se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, all'iscrizione presso uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del Codice per gli appalti pubblici di servizi [Art. 83 del Codice] - deve essere dimostrato, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande.

#### **3.5.2 Requisiti di capacità tecnica, organizzativa e professionale**

Realizzazione di un fatturato globale per lo svolgimento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente alla data di pubblicazione dell'avviso di gara, di almeno 50'000,00 Euro.

#### **Capacità tecnico-organizzativa**

- 1. di aver espletato nel decennio precedente alla data di avvio della presente procedura, servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art.3, lett. vvvv) del CODICE relativi a lavori, in categoria E10, di fornitura e posa in opera di apparecchiature di diagnostica per immagini in ospedali pubblici o privati, cliniche veterinarie, ambulatori di**

diagnostica in genere, ecc..., per un importo globale di € 75.000,00, pari ad almeno 1.5 volte l'importo stimato dei lavori (€ 50.000,00), cui si riferisce la prestazione da affidare; per ognuno dei servizi indicati dovranno essere specificati il committente, il soggetto che ha svolto il servizio, la data di esecuzione del servizio e la natura delle prestazioni effettuate. Ciascuna delle relative prestazioni deve essere stata prestata interamente (ad es. un progetto preliminare e/o definitivo e/o esecutivo purché ultimati ed approvati).

<b>Importo minimo: € 75.000,00</b>							
Soggetto esecutore prestazione professionale (1)	Per conto del R.T.P./ Società, ecc...	Committente	Prestazione svolta dal professionista (2)	Oggetto dell'opera	Importo dell'opera	Importo servizio	Periodo di esecuzione della prestazione svolta dal professionista

qualora il concorrente avesse svolto prestazioni per conto di Società, R.T.P. o altro, indicare il professionista firmatario della prestazione svolta.

(1) *progettazione svolta (es. progetto architettonico, impiantistico, ecc.....)*

- di aver espletato nel decennio precedente alla data di avvio della procedura, due servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del CODICE** relativi a lavori, **in categoria E10**, di fornitura e posa in opera di apparecchiature di diagnostica per immagini in ospedali pubblici o privati, cliniche veterinarie, ambulatori di diagnostica in genere, ecc... , per un importo di € 35.000,00 ognuno, pari ad almeno 0.7 volte l'importo stimato dei lavori (€ 50.000,00) cui si riferisce la prestazione da affidare. I due servizi richiesti dovranno essere stati svolti interamente dal medesimo concorrente e l'importo, per ogni servizio, deve raggiungere almeno la percentuale richiesta (ad. es. un progetto preliminare ed un progetto definitivo, entrambi ultimati ed approvati e riferiti a due opere differenti).

### **Lavori di punta n. 1 - € 35.000,00 MINIMO**

Descrizione lavori.....

Importo lavori .....

Descrizione Servizio: .....

Periodo di esecuzione: .....

Importo Servizio: .....

Committente:.....

Soggetto che ha svolto il servizio:.....

Natura delle prestazioni effettuate: .....

\*\*\*\*\*

### Lavori di punta n. 2 - € 35.000,00 MINIMO

Descrizione lavori.....

Importo lavori .....

Descrizione Servizio: .....

Periodo di esecuzione: .....

Importo Servizio: .....

Committente:.....

Soggetto che ha svolto il servizio:.....

Natura delle prestazioni effettuate: .....

### ART. 3 – FORMA DELL'APPALTO E STIPULA CONTRATTO

La procedura di affidamento seguirà i dettami dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016, in appalto misto art. 28 D.Lgs. 50/2016 ed integrato art. 59 c. 1-bis D.Lgs. 50/2016, mentre il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b-bis) del D.Lgs. 50/2016, secondo le regole, i parametri e punteggi riportati all'**allegato B** del presente capitolato

L'appalto sarà dato a **CORPO** ai sensi dell'articolo 59, comma 5bis, del Codice vigente. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti, senza che possa essere quindi invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del d.lgs. n.50/2016 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione Appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata.

I capitolati, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

## **Art. 4 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente CSA tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente CSA, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto esecutivo approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

## **Art. 5 - PROGETTO DEFINITIVO A BASE DI GARA - DOCUMENTI CHE FARANNO**

### **PARTE DEL CONTRATTO**

Il progetto definitivo fatto predisporre dalla Stazione appaltante per l'effettuazione della gara d'appalto è costituito dai seguenti elaborati:

- 1931\_DE\_A01 Inquadramento urbanistico
- 1931\_DE\_A02 Tavola dei vincoli
- 1931\_DE\_A03 stato di Fatto
- 1931\_DE\_A04 stato di progetto
- 1931\_DE\_A05 Installazione risonanza
- 1931\_DE\_E01 Distribuzione impianto elettrico
- 1931\_DE\_E02 QUADRI
- 1931\_DE\_I01 Distribuzione impianto idrico
- 1931\_DE\_RE01 Relazione illustrativa
- 1931\_DE\_RE02.1 Relazione tecnica
- 1931\_DE\_RE03 RELAZIONE CALCOLO
- 1931\_DE\_RE05 ELENCO PREZZI ED ANALISI
- 1931\_DE\_RE06 CME
- 1931\_DE\_RE07 Aggiornamento indicazioni della sicurezza
- 1931\_DE\_T01 Distribuzione impianto aria
- 1931V SCHEDA ASL

Il Concorrente dovrà obbligatoriamente verificare sul posto le caratteristiche dell'area disponibile per la realizzazione dell'opera, evidenziando alla Stazione appaltante eventuali elementi di difformità che possano influire in modo significativo sull'offerta rispetto al progetto definitivo.

La Stazione Appaltante non riconoscerà alcun onere aggiuntivo (rispetto a quanto previsto in offerta) per sistemazioni o modifiche che si rendessero necessarie.

In merito agli altri Elaborati allegati al progetto definitivo si precisa quanto segue:

- Caratteristiche delle apparecchiature: eventuali riferimenti (diretti o desumibili) di specifici fabbricanti delle apparecchiature contenuti nel progetto definitivo non devono essere ritenuti vincolanti dai Concorrenti che sono liberi di apportare le modifiche ritenute opportune, pur con i limiti connessi al rispetto delle prestazioni minime richieste in relazione ai dimensionamenti delle opere. Si precisa che in ogni caso non saranno riconosciuti

all'Impresa maggiori oneri economici per varianti progettuali (ad esempio adattamento delle opere civili) susseguenti alla propria scelta delle apparecchiature. **L'utilizzo della forma dell'appalto integrato è stato individuato proprio per far fronte a tali possibili correlazioni tra i tomografi proposti e i lavori specifici per la sua installazione.**

Il progetto definitivo è stato approvato, con apposita Conferenza dei Servizi di cui al verbale del 8.1.2020 rif.int. PRES 19-28 20/09. Gli atti di approvazione saranno resi disponibili ai concorrenti.

2. Faranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il Capitolato generale d'appalto (d.m. n. 145/2000), per le parti non abrogate e per quanto non in contrasto con il presente CSA o non previste da quest'ultimo;
- b) il presente CSA;
- c) la proposta economica e tecnica presentate in sede di offerta, completa del progetto esecutivo redatto dal Concorrente aggiudicatario, così come corredato dalle relazioni tecniche e dagli elaborati grafici, ivi incluso il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. n. 81/2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- d) il cronoprogramma esecutivo dei lavori;
- e) il computo metrico estimativo e l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo;
- f) le polizze di garanzia prescritte.

3. Sono da ritenersi contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) il Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- b) il d.P.R. 207/2010, per quanto applicabile;
- c) il D. Lgs. n. 81/2008, con i relativi allegati.

4. Non faranno invece parte del contratto e saranno estranei ai rapporti negoziali:

- a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente CSA; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori;
- b) le quantità delle singole voci elementari eventualmente rilevabili dagli atti del progetto definitivo a base di gara e da qualsiasi altro loro allegato.

#### **Art. 6 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO**

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, incluse quelle per la redazione della fase di progettazione esecutiva e successiva perfetta esecuzione degli interventi in essa previsti.

#### **Art. 7 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE**

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, delle procedure previste dall'articolo 110 del Codice o, qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, dai commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice stesso.

Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei contratti.

#### **Art. 8 – RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO - DIRETTORE DI CANTIERE**

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato generale d'appalto (d.m. n. 145/2000) tuttora vigente; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato generale d'appalto (d.m. n. 145/2000) tuttora vigente, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato generale d'appalto (d.m. n. 145/2000) tuttora vigente, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori e/o il CSE dei lavori hanno il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza, anche con riferimento al rispetto delle misure di sicurezza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della mala-fede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

L'irreperibilità presso il domicilio eletto dell'appaltatore o del suo mandatario, sono causa di immediata rescissione contrattuale.

#### **Art. 9 – NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE**

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti minimi di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente CSA, negli elaborati grafici e nelle descrizioni delle singole voci allegate al progetto esecutivo approvato/validato, così come sviluppate sulla base delle indicazioni del progetto definitivo posto a base di gara;

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del Capitolato generale d'appalto (d.m. n. 145/2000) tuttora vigenti;

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali, le apparecchiature siano conformi alla Direttiva macchine di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 (pubblicazione del 19.2.2010 Supplemento ordinario n. 36/L alla G.U. Serie generale, n. 41) e s.m.i. ed alle specifiche normative di settore (UNI EN, CEI, ecc.);



L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere strutturali sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008), così come esplicitate per la loro applicazione con la Circolare 2.2.2009 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26.02.2009, Suppl. Ord. n. 27.

#### **Art. 10 – CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI**

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente CSA, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182 e s.m.i.

#### **Art. 11 –TERMINI PER LA PROGETTAZIONE, L'ESECUZIONE E LA FORNITURA**

La progettazione definitiva posta a base di gara costituisce l'elemento di riferimento per lo sviluppo della progettazione esecutiva, alle condizioni di cui al successivo articolo 12.

L'importo del corrispettivo per la progettazione esecutiva di cui al successivo articolo 12, è stato determinato dalla Stazione appaltante sulla base dei criteri del D.M. 17.06.2016 (allegato A)

**La durata complessiva dell'appalto è da intendersi in 840 giorni naturali e consecutivi così suddivisi:**

- **120 giorni naturali e consecutivi** come dettagliato nei successivi articoli 12, 15 e 16;
- **720 giorni naturali e consecutivi (24 mesi)** di manutenzione full-risk.

#### **Art. 12 –PROGETTAZIONE ESECUTIVA: MODALITÀ E TERMINI PER L'EVENTUALE COMPLETAMENTO**

Dopo la stipulazione del contratto il RUP ordina all'appaltatore, con apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio, ove ne ricorrano le condizioni, alla progettazione esecutiva. Il RUP potrà emettere il predetto ordine anche prima della stipulazione del contratto in caso di particolare urgenza; tale circostanza sarà riportata nell'ordine stesso.

Se l'ordine di cui al comma 1 non è emesso o non perviene all'appaltatore entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipulazione del contratto, lo stesso si intende comunque emesso e l'ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.

**La progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni** dal provvedimento di cui al comma 1 o dal termine di cui al comma 2. La progettazione esecutiva completa con eventuali integrazioni strutturali e/o impiantistiche legate alla tipologia di tomografo offerto, redatta in conformità al progetto definitivo, determinerà in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto e coincidente con quanto offerto in sede di gara, il cronoprogramma operativo delle lavorazioni, ecc.. Esso deve essere sviluppato in conformità a quanto previsto dagli articoli 33÷42 del d.P.R. 207/2010 in quanto vigenti ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita, corredato dai relativi costi ai sensi dell'articolo 96 del Codice vigente. Nella progettazione esecutiva dovranno obbligatoriamente essere inserite anche le opere prescritte dai vari Enti in sede di approvazione del progetto definitivo a base di gara.

Durante la fase della progettazione esecutiva (opere strutturali e/o impiantistiche) il progettista può coordinarsi con i tecnici di riferimento della Stazione appaltante e, ove ritenuto opportuno, sentire il soggetto titolare della progettazione definitiva posta a base di gara, al fine di redigere la progettazione esecutiva stessa nel modo più coerente e conforme possibile a gli atti progettuali posti a base di gara.

Unitamente alla progettazione esecutiva l'appaltatore deve anche predisporre e sottoscrivere, qualora necessario all'Appaltatore stesso, la documentazione necessaria alla denuncia delle opere strutturali in cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio o metallo ai sensi dell'articolo 65 del d.P.R. n. 380 del 2001 e s.m.i. all'ottenimento dell'autorizzazione di cui al citato d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa nazionale e regionale applicabile.

Per l'esecuzione di indagini e verifiche di maggior dettaglio (ad es. di tipo geotecnico), non è previsto alcun compenso aggiuntivo a favore dell'appaltatore, e tali adempimenti devono essere assolti entro il termine di cui al comma 3; tuttavia con il provvedimento di cui al comma 1 il RUP può concedere motivatamente una proroga del termine di cui al predetto comma 3, strettamente necessaria all'esecuzione dei nuovi adempimenti.

Gli elaborati costituenti il progetto esecutivo completo dovranno essere firmati digitalmente dal Progettista e dall' Appaltatore e consegnati alla Stazione appaltante, entro i termini di cui al comma 3, mediante PEC, all'indirizzo: protocollo@cert.unip.it. In concomitanza, copia del suddetto progetto deve essere consegnata anche in formato sorgente (files \*.doc, \*.xls e \*.dwg) nonché in copia cartacea firmata. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere, senza oneri aggiuntivi, cartacea ulteriori copie cartacee del progetto esecutivo firmato, in numero di riproduzioni adeguato all'uso che ne deve fare.

#### **Art. 13 – RITARDO NELLA CONSEGNA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA**

In caso di mancato rispetto del termine per la consegna del completamento della progettazione esecutiva previsto dall'articolo 12, per ogni giorno naturale di ritardo è applicata una penale pari allo 1 per mille (euro UNO e centesimi ZERO ogni mille) dell'importo netto contrattuale. In caso di verifica con esito negativo del progetto esecutivo, la penale verrà conteggiata dal giorno in cui l'Appaltatore ha consegnato per la prima volta il progetto esecutivo, al giorno in cui avverrà la nuova consegna del progetto in questione la cui verifica avrà esito positivo.

Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione appaltante, fino all'approvazione/validazione da parte di quest'ultima. I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione, l'acquisizione di eventuali ulteriori pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità competente, nonché all'ottenimento della verifica positiva ai sensi del successivo articolo 14, e la citata approvazione definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili all'appaltatore o ai progettisti dell'appaltatore.

#### **Art. 14 – VERIFICA e VALIDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA**

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della progettazione esecutiva completa da parte dell'appaltatore, essa è verificata dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 26, comma 2, del Codice vigente. Il verificatore ha titolo di poter chiedere direttamente all'appaltatore correzioni, integrazioni o adeguamenti che il progetto esecutivo dovesse necessitare per poter essere sottoposto all'approvazione finale. Gli eventuali aggiustamenti sono richiesti e motivati formalmente dalla Stazione appaltante mediante rapporto intermedio di verifica inviato all'appaltatore via PEC. Al ricevimento del suddetto rapporto intermedio di verifica, entro 10 giorni successivi e salvo diversi termini pattuibili tra le parti, l'appaltatore deve apportare al progetto esecutivo gli aggiornamenti richiesti. I tempi impiegati per gli adeguamenti sospendono la decorrenza dei termini per la verifica tecnica. E' comunque facoltà dell'appaltatore richiedere

motivata proroga, ove le tempistiche fissate per gli adeguamenti siano ritenute insufficienti. Non possono essere oggetto di proroga i tempi necessari per eventuali aggiornamenti al progetto esecutivo, richiesti all'appaltatore a seguito di riscontrate gravi carenze o non conformità contrattuali dello stesso progetto, potendosi in tal caso procedere alla contabilizzazione delle penalità per ritardo di cui al precedente articolo 13.

2. Ottenuta la verifica favorevole, essa è da ritenersi approvata dalla medesima Stazione appaltante, sentito, ove del caso, anche il redattore del progetto definitivo posto a base di gara, entro i successivi 15 (quindici) giorni. Il provvedimento di approvazione/validazione è comunicato tempestivamente all'appaltatore a cura del RUP.

3. Se nell'emissione di eventuali pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, siano imposte prescrizioni, queste devono essere accolte dall'appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative ai sensi dei successivi commi 5 o 6.

4. Se la progettazione esecutiva completa redatta a cura dell'appaltatore non è ritenuta meritevole di approvazione, possono essere intraprese le seguenti azioni in relazione alla gravità delle difformità riscontrate:

- fatta salva l'applicazione delle penali, può essere concesso un ulteriore termine perentorio per l'adeguamento del progetto esecutivo presentato, non superiore a 30 giorni;
- il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore medesimo, agendo in danno allo stesso. In tal caso nulla è dovuto all'appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.

5. Non è da ritenersi meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:

- a) che si discosta dalla progettazione definitiva approvata di cui all'articolo 13, in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo (in eccedenza rispetto all'offerta presentata) o altri elementi significativi della stessa progettazione definitiva;
- b) che risulta essere in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;
- c) redatta in palese violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
- d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
- e) nella quale si riscontrano gravi errori od omissioni progettuali come definite dal Codice vigente;
- f) che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva approvata di cui all'articolo 13 o a quelli offerti in sede di gara.

6. Non è altresì meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili ai progettisti che l'hanno redatta, non ottiene la verifica positiva di cui all'art. 26 del Codice dei contratti, oppure che non ottenga, per causa imputabile esclusivamente a colpa o negligenza professionale del progettista, gli eventuali pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio costituisca attività vincolata.

7. In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva, per cause non imputabili all'appaltatore, la Stazione appaltante può comunque recedere dal contratto. In tale caso, all'appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi:

- a) le spese contrattuali sostenute;

- b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione;
- c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore allo 0,5% dell'importo contrattuale.

#### **Art. 15 – TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

1. **Il tempo utile massimo per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto e necessari per rendere il locale idoneo ad ospitare il macchinario è fissato in giorni 50 naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. L'appaltatore si obbligherà quindi alla rigorosa ottemperanza dei tempi massimi stabiliti nel contratto per dare regolare esecuzione alle prestazioni oggetto di appalto.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è inteso che l'appaltatore, prima di formulare l'offerta, ha tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. L'appaltatore dovrà provvedere, entro 5 giorni dalla data di consegna dei lavori (con approvazione da parte della direzione dei lavori entro tre giorni successivi), ad aggiornare il proprio cronoprogramma esecutivo di cui al successivo art. 20, in relazione alla propria organizzazione aziendale. L'appaltatore si obbligherà pertanto alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma approvato, che dovrà pertanto fissare scadenze inderogabili anche per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture, lavori ed interventi da effettuarsi da eventuali ditte subappaltatrici o da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione delle opere, anche prima della fine dei lavori, con riferimento alla sola parte funzionale delle stesse.
4. Fuori dai casi di cui al successivo articolo 18, il termine può essere sospeso a discrezione della direzione lavori e previo assenso del RUP, e rimanere sospeso per non più di 180 (centottanta) giorni, con ripresa della decorrenza dei termini dopo la redazione del verbale di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile di cui al comma 1.

#### **Art. 16 – TERMINI PER LA FORNITURA**

**I tempi per la consegna e l'installazione delle attrezzature dovranno essere indicati nell'offerta e non dovranno essere comunque superiori a 90 giorni solari complessivi dalla data di avvio dei lavori.**

L'Ateneo si riserva di indicare in fase di ordine una data di consegna successiva qualora sussistano esigenze di coordinamento con eventuali lavori di predisposizione dei locali.

I tempi indicati nell'offerta o la data indicata nell'ordine, se successiva, saranno assunti quali termini per il computo delle penali da applicare per eventuali ritardi.

#### **Art. 17 – PROROGHE**

1. Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare le prestazioni del presente appalto nei termini contrattuali, può chiedere la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, presentando apposita richiesta motivata. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il RUP, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
2. Il RUP può prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.

3. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui al comma 1 costituisce rigetto della richiesta.

#### **Art. 18 – SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI O DAL RUP**

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al RUP entro cinque giorni dalla data della sua redazione; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

5. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 190 del d.P.R. 207/2010 tuttora vigente.

6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.

7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della sua redazione.

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.

## **Art. 19 – PENALI**

Salvo più gravi e diverse azioni previste dalle norme di legge e/o dal presente Capitolato, l'Università a prima tutela di ciascuna e/o di tutte le norme contenute nel presente Contratto, qualora le stesse vengano in tutto e/o in parte disattese, si riserva di applicare, previa tempestiva contestazione per iscritto da parte del Direttore dell'esecuzione, le seguenti penalità giornaliere cumulabili:

- a) per ogni giorno di ritardo per la consegna del progetto esecutivo si applicherà una penale pari allo 1 per mille (euro UNO e centesimi ZERO ogni mille) dell'importo netto contrattuale. In caso di verifica con esito negativo del progetto esecutivo, la penale verrà conteggiata dal giorno in cui l'Appaltatore ha consegnato per la prima volta il progetto esecutivo, al giorno in cui avverrà la nuova consegna del progetto in questione la cui verifica avrà esito positivo.
- b) Per ogni giorno di ritardo per l'ultimazione delle opere edili e dell'installazione di tutte le componenti oggetto del presente appalto rispetto ai termini massimi, si applicherà una penale pari a Euro 100,00= (cento/00).
- c) Per ogni ora lavorativa di ritardo rispetto al termine massimo stabilito per l'individuazione della tipologia ed entità del malfunzionamento e/o guasto, si applicherà una penale pari a Euro 10,00= (dieci/00).
- d) Per ogni ora lavorativa di ritardo per il ripristino della piena e perfetta operatività e funzionalità delle apparecchiature installate rispetto ai termini massimi di fermo tecnico/annuo (complessive 35 ore lavorative anno), si applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 50,00= (cinquanta/00).
- e) Per ogni mancanza e/o difformità rispetto alle frequenze degli interventi di Manutenzione Preventiva secondo il calendario concordato, l'aggiudicatario è tenuto a corrispondere una penale pari ad Euro 100,00= (cento/00).

Deve considerarsi difettoso adempimento il caso in cui l'aggiudicatario esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite. In tal caso si applicheranno all'aggiudicatario le penali di cui ai precedenti punti sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo pienamente conforme alle disposizioni contrattuali.

Fatte salve in ogni caso le disposizioni tutte in tema di risoluzione del contratto, alle contestazioni inviate all'aggiudicatario si applicheranno le procedure di seguito descritte:

- a) Il Direttore dell'Esecuzione provvederà a far pervenire all'aggiudicatario le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali l'aggiudicatario dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.
- b) Entro tre giorni dal ricevimento della contestazione, l'aggiudicatario dovrà presentare le proprie eventuali giustificazioni dettagliate, per iscritto
- c) La penale è comminata dal RUP sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell'Esecuzione, previa valutazione delle giustificazioni addotte dall'aggiudicatario per i singoli e specifici casi.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'aggiudicatario a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati. In difetto, potrà avvalersi della cauzione definitiva o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall'aggiudicatario, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Qualora l'ammontare delle penali, complessivamente addebitate per le inadempienze di cui sopra, anche in tempi diversi, superi il 10% del valore del contratto (considerato annualmente per somma di infrazioni in un anno, ovvero complessivamente rispetto a tutta la durata del contratto), l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura di affidamento.

L'Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto anche al ricorrere delle seguenti fattispecie:

i) gravi danni prodotti ad impianti, attrezzature o beni di proprietà

dell'Amministrazione;

ii) nel caso in cui la strumentazione consegnata non sia conforme a quanto richiesto e offerto in sede di gara e l'aggiudicatario non sia in grado di sostituirla con altra di caratteristiche pari o superiori;

iii) in caso di cessione non autorizzata dei crediti;

iv) in caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario.

E' in ogni caso sempre ammessa la risoluzione per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione; per violazione della normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti; per mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro i termini prescritti dall'Amministrazione; per sopravvenuta incapacità giuridica dell'aggiudicatario; per utilizzo di materiale e attrezzature non in conformità alle vigenti normative; per frode o negligenza nell'espletamento del contratto.

L'applicazione delle suddette penali o l'avvalimento della facoltà di risoluzione automatica del contratto non esclude qualsiasi altra azione, in qualsiasi altra forma e/o natura e/o in qualsiasi altra sede, che l'Amministrazione intenda eventualmente intraprendere. L'applicazione delle penali non può in alcun modo essere intesa come risarcimento del danno subito, resta, pertanto, impregiudicata ogni azione dell'Università verso l'aggiudicatario per danni subiti. Per quanto non espressamente previsto trovano applicazione le previsioni di cui agli artt. dal 1453 e ss. del Codice Civile.

## **Art. 20 – PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE**

1. Il programma esecutivo dei lavori, trattandosi di appalto integrato, dovrà coincidere con il cronoprogramma redatto in sede di progettazione esecutiva.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fatti- specie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se è richiesto dal CSE nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori devono in ogni caso essere eseguiti nel rispetto del crono-programma predisposto con il progetto esecutivo approvato; tale crono-programma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

### **Art. 21 –INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE**

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il CSE;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente CSA;

f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavori, dal CSE o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. n. 81/2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 20, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 21, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 22, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 22.

### **Art. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI**

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini stabiliti è superiore ad un quarto del tempo contrattuale complessivo produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del Codice vigente.



2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 22, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

#### **Art. 23 – LAVORI A CORPO**

1. La valutazione dell'appalto **a corpo** è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato del progetto esecutivo aggiudicato; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente CSA e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali approvati. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali (risultanti dall'offerta economica presentata) relative alle singole categorie e sottocategorie contabili disaggregate di lavoro, ciascuna delle quali sarà contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico estimativo allegati al progetto definitivo hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori da esso progettati esecutivamente, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

5. I costi per la sicurezza, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del CSE.

#### **Art. 24 – EVENTUALI LAVORI A MISURA**

1. Se in corso d'opera devono essere introdotte variazioni ai lavori e per tali variazioni ricorrono le condizioni di cui all'articolo 43, comma 9, del d.P.R. 207/2010 tuttora vigenti, per cui risulta eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non è possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

2. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi, fermo

restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione incrementi o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla direzione dei lavori.

4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente CSA e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui al progetto esecutivo approvato o formati ai sensi del comma 2.

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.

#### **Art. 25 – EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA**

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è effettuata con le modalità previste dall'articolo 179 del d.P.R. 207/2010 tuttora vigente, come segue:

- a) per quanto riguarda i materiali applicando i prezzi netti unitari;
- b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al comma 3.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall'articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del d.P.R. 207/2010 tuttora vigente.

#### **Art. 26 – ANTICIPAZIONE**

1. A norma e con le modalità e condizioni di cui all'art. 35, comma 18, del Codice, la Stazione appaltante dovrà erogare all'appaltatore un'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura del 20% dell'importo stesso, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il crono-programma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se

l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

## **Art. 27 – PAGAMENTI IN ACCONTO**

1. Il corrispettivo previsto e spettante all'Appaltatore per l'esecuzione dei servizi contrattuali relativi alla **redazione del progetto esecutivo**, potrà essere liquidato secondo le seguenti percentuali:

- l'**80%** del prezzo netto pattuito, entro 30 giorni dal provvedimento di approvazione/validazione con esito positivo del Progetto esecutivo, previa ricezione della fattura;

- il **20%** del prezzo netto pattuito, entro 30 giorni dalla sottoscrizione da parte dell'Appaltatore del certificato di regola esecuzione lavori e fornitura, previa ricezione della fattura;

2. Il corrispettivo previsto e spettante all'Appaltatore per l'esecuzione dei servizi contrattuali relativi ai **lavori**, sarà liquidato secondo le seguenti percentuali:

- l'**80%** del prezzo netto pattuito, entro 30 giorni dal certificato di fine lavori emesso dal D.L. , previa ricezione della fattura;

- il **20%** del prezzo netto pattuito, entro 30 giorni dalla sottoscrizione da parte dell'Appaltatore del certificato di regola esecuzione lavori e fornitura, previa ricezione della fattura;

3. Il corrispettivo previsto e spettante all'Appaltatore per l'esecuzione dei servizi contrattuali relativi alla **fornitura**, sarà liquidato secondo le seguenti percentuali:

- il **40%** del corrispettivo, entro 30 giorni, dalla consegna in cantiere delle apparecchiature, previa accettazione delle stesse dal D.L. , previa ricezione della fattura;

- il **59%** del prezzo netto pattuito, entro 30 giorni dalla sottoscrizione da parte dell'Appaltatore del certificato di regola esecuzione lavori e fornitura, previa ricezione della fattura;

- il restante **1%** del prezzo netto pattuito, farà parte della rata di saldo di cui al successivo art. 28;

4. Il corrispettivo previsto e spettante all'Appaltatore per l'esecuzione dei servizi contrattuali relativi alla **formazione del personale**, sarà liquidato al **100%** del prezzo netto pattuito, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, da parte dell'Appaltatore, del certificato di regola esecuzione lavori e fornitura che dovrà contenere apposito certificato, sottoscritto dal personale sanitario e tecnico della clinica veterinaria, dell'avvenuta formazione, previa ricezione della fattura;

5. Il corrispettivo previsto e spettante all'Appaltatore per l'esecuzione dei servizi contrattuali relativi alla **manutenzione**, sarà liquidato al **100%** del prezzo netto pattuito, entro 30 giorni dalla scadenza effettiva dei tempi di manutenzione e, pertanto, con la rata di saldo di cui all'articolo seguente;

6. A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

7. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 2:

a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del d.P.R. 207/2010 tuttora vigente, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .....» con l'indicazione della data di chiusura;

b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del d.P.R. 207/2010 tuttora vigente ed entro il termine di trenta giorni dalla maturazione del SAL, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.

8. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro 30 (trenta) giorni fine mese dalla data della fattura, salvo diverso maggior termine concordato con l'appaltatore in fase di stipula del contratto.

9. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

10. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

a) nel caso in cui il DURC acquisito per la stipula contratto sia scaduto (validità 120 giorni dalla data di emissione), all'acquisizione del DURC dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 57, comma 2 del presente CSA e del certificato di congruità della manodopera;

b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

11. In caso di inadempienze nel pagamento delle contribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, emerse dal DURC, la Stazione appaltante provvede al versamento di tale debito presso gli Enti previdenziali che lo hanno evidenziato, decurtando la somma dal certificato di pagamento.

## **Art. 28 – PAGAMENTI A SALDO**

1. Il conto finale dei lavori (Stato finale e Relazione) è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di redazione del certificato attestante l'avvenuta formazione del personale. Il conto finale è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata alle condizioni di cui al comma 3 e al comma 4.

2. L'importo della rata di saldo sarà così costituito:

- l'1% del prezzo pattuito per la fornitura ed installazione delle apparecchiature;
- il 100% del prezzo pattuito per il servizio di manutenzione;

Lo Stato finale deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del direttore dei lavori o del RUP, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma lo Stato finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. **La rata di saldo, nulla ostando, è pagata entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di scadenza del periodo di manutenzione**, previa emissione di apposito certificato tecnico-amministrativo finale, sottoscritto dal RUP previa ricezione della fattura salvo diverso maggior termine concordato con l'appaltatore.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

5. Il pagamento della rata di saldo, essendo trascorsi due anni, potrà essere liquidato senza presentazione di apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice vigente;

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

8. Il pagamento della rata a saldo è subordinato all'acquisizione da parte della Stazione appaltante del DURC dell'Appaltatore per la liquidazione finale.

#### **Art. 29 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO**

1. Decorsi i termini senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi di mora come stabilito nell'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dall'art. 1 del D. Lgs. n. 192 del 2012 e dall'art. 24, comma 3 del D. Lgs. n. 161 del 2014.

2. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

3. E' facoltà dell'appaltatore, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato di pagamento, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se il Committente non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora del Committente, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

#### **Art. 30 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO**

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi di mora.

2. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento.

#### **Art. 31 – REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

1. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1 lettera a) del Codice vigente, la possibilità di effettuare una revisione dei prezzi o un adeguamento del corrispettivo d'appalto vige solo nel caso in cui siano state previste nel Bando o nel Disciplinare di gara specifiche clausole chiare, precise ed inequivocabili. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro.

Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7 del vigente Codice, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

## **Art. 32 – ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI**

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

## **Art. 33 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. E' ammessa, con le limitazioni in seguito descritte, la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione (atto pubblico o scrittura privata), in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante debitrice prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono tuttavia efficaci e opponibili alla Stazione appaltante solo qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

## **Art. 34 – CAUZIONE PROVVISORIA**

La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fidejussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui

all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

### **Art. 35 – CAUZIONE DEFINITIVA**

1. L'appaltatore, per poter sottoscrivere ed eseguire il contratto, deve costituire una polizza fideiussoria, a titolo di garanzia definitiva, prestata ai sensi dell'articolo 103 del vigente Codice.

2. Il progressivo svincolo di cui al comma 5 dell'anzidetto articolo 103 del Codice, non è automatico ma subordinato a formale autorizzazione della Stazione appaltante.

3. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia definitiva, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

4. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di variante, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, o integrata in caso d'aumento degli stessi importi.

5. La garanzia fideiussoria in questione si intende svincolabile alla scadenza dei 24 mesi di manutenzione full-risk prevista dall'appalto.

### **Art. 36 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE**

Ai sensi dell'art. 93, comma 7 primo punto, del Codice vigente, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità, conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000. L'appaltatore può beneficiare della clausola di riduzione di cui al presente comma qualora la cauzione sia accompagnata da copia conforme all'originale del suddetto certificato, riferito agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, nel quale deve essere chiaramente compreso il ramo d'azienda corrispondente alle categorie di lavori oggetto di appalto, come identificate all'articolo 1. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente comma sono applicabili, quando non diversamente disposto dal Bando o dal Disciplinare di gara, qualora la certificazione di qualità sia posseduta da ogni soggetto raggruppato.

### **Art. 37 – OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE**

A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'importo della somma da assicurare è fissato in 500'000 euro (diconsi euro cinquecentomila/00). Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

### **Art. 38 – VARIAZIONE DEI LAVORI**

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1.

Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi.

Trattandosi di appalti relativi al settore dei beni culturali, ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 50/2016, non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

Ai sensi dell'articolo 14 del D.M. 154/2017, qualora il responsabile unico del procedimento, accertato che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, sono tali da non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi o comunque presentino soluzioni determinabili solo in corso d'opera, dispone l'integrazione della progettazione in corso d'opera.

Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 35 del Codice dei contratti;
- b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.



Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica presentata dall'appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell'individuazione del quinto d'obbligo di cui al periodo precedente. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi secondo quanto previsto all'articolo "Disposizioni generali relative ai prezzi".

#### **OPZIONI CONTRATTUALI (art. 106 comma 1, lett. a), D.L. n. 50 del 18/04/2016):**

Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, di seguito si riportano le clausole chiare, precise e inequivocabili di cui al citato art. 106, comma 1, lett. a), che fissano la portata e la natura delle modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere ammesse.

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità, in corso d'opera, di apportare le seguenti modifiche contrattuali qualora espressamente richieste dai fruitori dei locali in progetto, per specifiche esigenze didattiche, sanitarie e di ricerca, in dettaglio:

**- variare la tipologia dei materiali di finitura relativi ai pavimenti ed alle pareti dei locali oggetto di intervento.** In particolare ci si riferisce ai pavimenti con finitura industriale e i rivestimenti da tingeggiare, i quali verrebbero sostituiti con materiali resinosi. La determinazione dei prezzi per la quantificazione delle lavorazioni necessarie, quando non presente nei documenti di gara, avverrà tramite l'elenco prezzi della Regione Umbria 2018 e ove non presenti utilizzando il prezzario DEI, assoggettato al ribasso percentuale indicato in sede di gara, in alternativa, ove non presenti, redigendo apposita analisi nuovi prezzi redatta dalla Direzione lavori.

L'incremento di costo non potrà superare la somma di € 7.000,00 oltre IVA;

Giorni eventualmente aggiuntivi da riconoscere all'Appaltatore: 10 gg naturali e consecutivi;

#### **- Realizzazione di impianto videocitofonico**

L'incremento di costo non potrà superare la somma di € 800,00 oltre IVA;

Giorni eventualmente aggiuntivi da riconoscere all'Appaltatore: 5 gg naturali e consecutivi;

#### **- Fornitura di accessori specifici a richiesta del Dipartimento**

L'incremento di costo non potrà superare la somma di € 2.200,00 oltre IVA;

Giorni eventualmente aggiuntivi da riconoscere all'Appaltatore: 10 gg naturali e consecutivi;

#### **Art. 39 – VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI**

1. Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili a gravi carenze del progetto esecutivo non rilevabili o accertabili in sede di approvazione/validazione da parte della Stazione

appaltante, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara.

2. I titolari dell'incarico di progettazione esecutiva sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; pur in presenza di approvazione/validazione, si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto e la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione esecutiva.

#### **Art. 40 – PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI**

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi netti di cui all'elenco prezzi contrattuale, parte integrante del progetto esecutivo redatto ed approvato.

2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1 non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento tra le parti.

#### **Art. 41 – ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA**

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al D. Lgs. n. 81/2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) il DURC, in originale ai sensi dell'articolo 57, comma 2 oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione dei codici INPS, INAIL e Cassa Edile ed il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'Appaltatore;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D. Lgs. n. 81/2008. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del D. Lgs. n. 81/2008;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 81/2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al CSE il nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del D. Lgs. n. 81/2008.

b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del D. Lgs. n. 81/2008;

c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 44;

d) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'articolo 45.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del D. Lgs.

n. 81/2008 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 50, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del D. Lgs. n. 81/2008.

5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

#### **Art. 42 – NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE**

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008, l'appaltatore è obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D. Lgs. n. 81/2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del D. Lgs. n. 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. L'appaltatore predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 45, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 47, 48, 49 o 50.

#### **Art. 43 – PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) predisposto dal CSP in occasione della progettazione esecutiva di gara, ai sensi dell'articolo 100 del D. Lgs. n. 81/2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato D. Lgs. n. 81/2008, corredato dal computo metrico dei costi per la sicurezza.

2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal CSE.

#### **Art. 44 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO**

1. L'appaltatore può presentare al CSE una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il CSE si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del CSE sono vincolanti per l'appaltatore.

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il CSE non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

#### **Art. 45 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA**

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al CSE, un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del D. Lgs. n. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato

XV al predetto decreto, comprende il Documento di Valutazione dei Rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato D. Lgs. n. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i Piani Operativi di Sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 51 del presente CSA, nonché a curare, ai sensi dell'articolo 105 comma 17 del Codice vigente, il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici Piani Operativi di Sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

3. Il Piano Operativo di Sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 81/2008, il Piano Operativo di Sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato D. Lgs. n. 81/2008.

#### **Art. 46 – OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del CSE, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, ultimo periodo, del Codice vigente, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

#### **Art. 47 – SUBAPPALTO**

Il Concorrente che, in caso di aggiudicazione, intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto della gara deve dichiarare all'interno del DGUE (Parte II, lettera D) le parti delle prestazioni che intende subappaltare.

Per effetto della sentenza della Corte di Giustizia Europea (causa C-63/18, sentenza 26 settembre 2019) non trova applicazione al presente appalto la limitazione della percentuale di cui all'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

L'esecuzione dei lavori e la posa in opera della RM sono subappaltabili separatamente.

Non è richiesta l'individuazione nominativa dei subappaltatori, né la presentazione di ulteriore documentazione.

Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti mancante o irregolare.

#### **Art. 48 – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO**

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il RUP, nonché il CSE di cui all'articolo 92 del D. Lgs. n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

#### **Art. 49 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI**

1. La Stazione appaltante, salvo quanto previsto al comma 13 del precedente articolo 47, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture.

2. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1, la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.

3. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633/1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanzate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

## **Art. 50 – GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE – ACCORDO BONARIO – RIMEDIO GIURISDIZIONALE**

### **Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità**

1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
5. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

### **Forma e contenuto delle riserve**

1. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

### **Accordo bonario**

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell'accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso.

Il procedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al periodo

precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.

Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto. Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. n. 50/2016.

Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016.

Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

### **Rimedio giurisdizionale**

Se non si procede all'accordo bonario e l'appaltatore conferma le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è attribuita al Foro di Perugia.

## **Art. 51 – CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA**

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del Codice vigente, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore e/o del subappaltatore, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi



quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del Codice vigente.

3. In ogni momento il direttore dei Lavori e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133 e s.m.i., possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

## **Art. 52 – DURC**

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.

2. Il DURC è acquisito d'ufficio per via telematica "on line" dalla Stazione appaltante indicando il codice fiscale del soggetto richiedente e l'indirizzo PEC presso il quale ricevere le informazioni relative alla richiesta.

3. In conformità all'articolo 30, comma 5 del Codice vigente, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli Enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

### **Art. 53 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI**

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, mediante lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni e senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi, oltre a quanto eventualmente previsto nelle norme di legge cogenti o disposto da altri articoli del presente CSA:

- a) frode nell'esecuzione delle prestazioni;
- b) grave inadempimento o grave ritardo alle disposizioni del RUP e/o del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione (incluse le scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal Programma esecutivo delle prestazioni del presente CSA), agli ordini di servizio o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti. In particolare, ai sensi dell'articolo 108, commi 3 e 4 del Codice vigente, quando il direttore dei lavori accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori regolarmente eseguiti, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto. Qualora, al di fuori di quanto sopra riportato, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. La penale pecuniaria è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori;
- c) perdita, in corso di esecuzione, di uno o più dei requisiti generali o speciali di qualificazione, attestati in sede di gara e verificati dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione;
- d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori contrattuali;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) anomalo rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera o alle prescrizioni basilari della regola d'arte;
- i) mancato rispetto della normativa sulla prevenzione degli infortuni, sugli obblighi retributivi e contributivi, sulle assicurazioni obbligatorie del personale e sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal RUP o dal CSE;
- l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del D. Lgs. n. 81/2008;
- m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 70, comma 5, del presente CSA;

n) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato D. Lgs. n. 81/2008;

o) irreperibilità dell'appaltatore, o del mandatario nominato a sostituirlo, presso il domicilio eletto.

2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei casi indicati nell'articolo 108 del Codice vigente, in particolare qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice vigente.

3. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

4. Il RUP nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

5. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al Codice vigente. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto esecutivo approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto esecutivo approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

8. Nei casi di cui ai commi 1 punto b) e 2, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la Stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del Codice vigente.

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Stazione appaltante, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La Stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del Codice vigente, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

10. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, in base a quanto previsto dall'articolo 110 del Codice vigente.

## **Art. 54 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI, COLLAUDO FUNZIONALE PROVVISORIO E CONSEGNA PROVVISORIA - STATO FINALE**

1. L'appaltatore non appena ultimati tutti i montaggi, eseguite le prove di corretto funzionamento dei singoli macchinari e il collaudo funzionale dell'apparecchiatura, ne darà comunicazione scritta alla direzione dei lavori che provvederà, previa verifica ed entro un termine massimo di quindici giorni dalla comunicazione di cui sopra, alla redazione del Certificato di ultimazione lavori.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, saranno rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. Entro la data di ultimazione lavori dovranno essere rimosse a cura e spese dell'Impresa tutte le macerie, i rottami, i residui e i rifiuti e in generale tutti i materiali non più attinenti ai lavori. L'area dell'impianto dovrà altresì essere restituita in condizioni ottimali di ordine e pulizia da parte dell'Impresa.

4. Il Certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità delle opere. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del Certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

5. Ad esito favorevole di tutte le prove di corretto funzionamento e del collaudo funzionale dell'apparecchiatura eseguito dall'Appaltatore, l'impianto potrà essere preso in Consegna provvisoria dalla Stazione appaltante con la firma di uno specifico Verbale o eventualmente anche contestualmente alla data di redazione del Verbale di collaudo funzionale provvisorio suddetto, ferme restando le responsabilità dell'appaltatore fino all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o del Collaudo provvisorio (tecnico-amministrativo finale) di cui al successivo articolo 55. In particolare sino a tale data è da comprendersi a carico dell'appaltatore anche la gratuita manutenzione delle opere eseguite come indicato al comma 3 del successivo articolo 55.

6. La Stazione appaltante si riserva in ogni caso di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito Verbale, immediatamente dopo gli accertamenti effettuati, se questi hanno avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

7. Lo Stato Finale dei Lavori sarà compilato dal Direttore dei Lavori entro 45 giorni dalla data di redazione del Verbale di collaudo funzionale provvisorio redatto dall'Appaltatore e dalla dichiarazione di avvenuta formazione del personale ospedaliero che utilizzerà la strumentazione. Lo Stato Finale sarà accompagnato da una Relazione al conto finale nella quale verranno riepilogate le informazioni tecnico - amministrative relative allo svolgimento dell'appalto, così come elencate all'Art. 200 del d.P.R. n. 207/2010 tuttora vigente.

13. L'Appaltatore, salvo altro, dovrà fornire la seguente documentazione, nel numero e nelle scadenze sotto riportate:

- Prima dell'emissione del Certificato di ultimazione dei lavori (triplice copia):
  - Dichiarazioni di Conformità necessarie di cui al d.m. n. 37/2008
  - Certificazione CE delle macchine fornite
  - Collaudo funzionale delle apparecchiature con le relative prove eseguite

- Prima dell'emissione del Verbale di certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio (duplice copia):
  - Faldoni e cd rom (o altro supporto informatico, con files in formati editabili .word, .xls, .pdf non protetti, .dwg) contenenti tutti i disegni aggiornati ("as built"), gli schemi dettagliati, le caratteristiche delle macchine e degli apparecchi, le istruzioni per il loro montaggio, smontaggio e funzionamento, il manuale operativo dell'impianto e delle singole parti, i manuali aggiornati di uso e manutenzione delle apparecchiature fornite.

In assenza di tale documentazione non potranno essere redatti i Certificati ed i Verbali su citati

#### **Art. 55 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE O COLLAUDO PROVVISORIO (TECNICO-AMMINISTRATIVO FINALE) - TERMINI PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE**

1. Ai sensi dell'articolo 102 comma 2 del Codice vigente ed in relazione all'importo contrattuale che sarà definito a seguito dello svolgimento dell'appalto (importo superiore o meno a 1 milione di euro) la Stazione appaltante si riserva di valutare la possibilità di sostituire, ove ne ricorrano le condizioni, il Certificato di collaudo provvisorio (tecnico-amministrativo finale) rilasciato da un Collaudatore espressamente individuato, con il Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Il relativo Certificato sarà emesso, acquisita la documentazione riportata nell'art. precedente, con le seguenti scadenze:

- Certificato di Regolare Esecuzione: non oltre tre mesi dalla data di redazione del Verbale di collaudo funzionale delle apparecchiature con le relative prove eseguite
- Certificato di collaudo provvisorio (tecnico-amministrativo finale): non oltre sei mesi dalla data di redazione del Verbale di collaudo funzionale provvisorio di cui al comma 8, del precedente articolo 59. Nei casi di cui all'articolo 102, comma 3 del Codice vigente, il termine può essere elevato sino ad un anno.

In entrambi i casi di cui sopra, il Certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il Certificato si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali approvati, nel presente CSA o nel contratto.

3. Fino all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o di Collaudo provvisorio (tecnico amministrativo finale), l'appaltatore sarà completamente responsabile del buon funzionamento dell'impianto e dovrà provvedere immediatamente, a sua totale cura e spese, alla manutenzione ordinaria o alla sostituzione, riparazione e messa in ordine di quei macchinari, apparecchi, opere murarie e materiali che risultassero difettosi o non funzionanti correttamente. Saranno altresì a carico dell'appaltatore gli oneri eventualmente sostenuti dalla Stazione appaltante per riparazioni, sostituzioni, ecc. dovuti a mancata o insufficiente manutenzione, qualora questa derivi da colpa dell'appaltatore per non aver adeguatamente incluso o illustrato sui libretti di istruzione la frequenza e le modalità di manutenzione ordinaria. Tra gli oneri dell'appaltatore sono espressamente escluse le spese per energia elettrica.

4. Ferma restando la piena discrezionalità del direttore dei lavori e/o del Collaudatore eventualmente nominato circa le verifiche, gli assaggi e gli accertamenti che egli intenderà effettuare, il collaudo delle opere comporterà in linea generale un esame delle apparecchiature e dei manufatti con la verifica di consistenza di quanto eseguito e con verifiche sulla qualità dei materiali in rapporto alle clausole contrattuali ed alle prescrizioni progettuali e di CSA. Nel corso

delle visite di controllo, accertamento e collaudo l'appaltatore dovrà mettere a disposizione, a propria cura e spese, il personale ed i mezzi necessari per l'esecuzione di tutte le verifiche che il direttore dei lavori e/o il Collaudatore vorranno eseguire.

#### **Art. 56 – PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI PRIMA DELLA FASE DI AVVIAMENTO FINALE - SPESE DI ESERCIZIO FINO AL COLLAUDO FINALE**

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, prima della conclusione dei termini per l'avviamento e la messa a regime dell'impianto completo di cui al precedente articolo.

2. Se la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui al comma 1, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

3. L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito Verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse, prima della fase di collaudo finale.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Se la Stazione appaltante non opta per la facoltà di cui al comma 1, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è pertanto tenuto ad operare secondo le procedure di cui all'articolo 55, provvedendo alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dallo stesso.

6. A partire dalla data di autorizzazione all'avviamento finale di cui al precedente articolo 55, comma 3, saranno a carico della Stazione appaltante le spese per energia, reattivi, trasporto e smaltimento fanghi, grigliati e sabbie. Le spese relative al personale che l'Impresa aggiudicataria dovrà mettere a disposizione per la fase di avviamento e gestione assistita e gli oneri manutentivi durante il periodo di avviamento (materiali di consumo, pezzi di ricambio, ecc.) saranno invece a carico dell'appaltatore stesso.

#### **Art. 57 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d'appalto (d.m. n. 445/2000), al Codice vigente e al presente CSA, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la redazione, prima dell'inizio di ciascuna specifica lavorazione interessata, dell'eventuale aggiornamento in forma costruttiva degli elaborati esecutivi progettuali, che dovranno essere sottoposti a preventiva accettazione del direttore dei lavori, senza che ciò possa rappresentare titolo per l'appaltatore per eccepire sulla esecutività del progetto o per giustificare ritardi nell'esecuzione o ultimazione dei lavori.

b) la fedele esecuzione del progetto di gara approvato e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto esecutivo e a perfetta regola d'arte, richiedendo e/o proponendo, ove necessario, al direttore dei lavori particolari realizzativi di dettaglio che eventualmente non risultassero da disegni, dal CSA o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto;

c) l'esecuzione delle demolizioni e di ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate,

adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione (nelle forme richieste dal CSE), nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, e la sistemazione delle sue strade e dei percorsi pedonali, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

d) l'esecuzione di tutti i calcoli di dimensionamento e stabilità delle opere provvisori, anche relativi a macchine e impianti, che si rendessero necessari nel corso dei lavori per la realizzazione degli interventi in appalto; il tutto attenendosi alle normative vigenti o a quelle che potranno essere emanate in corso d'opera; detti calcoli dovranno essere consegnati in tempo utile alla direzione dei lavori al fine di poter essere esaminati e diverranno esecutivi solo dopo l'approvazione della stessa;

l) lo spostamento (con relativi oneri) di eventuali manufatti o strutture esistenti (linee elettriche o telefoniche, fognature, canalizzazioni varie, ecc.) che, insistendo nell'area del cantiere, fossero di pregiudizio o alla realizzazione delle opere o all'attività del cantiere stesso; è incluso, al termine dello spostamento, il relativo rilievo con riporto su opportuni elaborati grafici delle modifiche apportate;

m) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;

n) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

o) le responsabilità sulla eventuale non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati esecutivamente o previsti dal CSA;

p) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

q) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

r) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati eventualmente da altre ditte;

s) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

t) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto dalle specifiche o dalle norme tecniche o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al direttore

lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

u) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

v) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere, o dove indicato nel PSC, di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

w) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

x) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, eventualmente previsto dal presente CSA o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

y) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

aa) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione dei lavori;

ab) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

ae) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;

af) l'ottemperanza alle prescrizioni di cui alla vigente normativa in materia di esposizioni ai rumori;

ag) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, eventuali opere di finitura incluse;

ah) la richiesta tempestiva dei permessi necessari, sostenendone i relativi oneri (ad es. per la chiusura al transito veicolare e pedonale, con l'esclusione dei residenti, delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto, ecc.);

ai) l'installazione ed il mantenimento in campo per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla eventuale variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il CSE;

al) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;

am) il coordinamento dei sottoservizi esistenti con i relativi enti gestori o con i gestori dell'impianto esistente, prima di procedere alla esecuzione degli scavi;



ao) l'effettuazione delle operazioni di trasporto, svincolo, carico, scarico dei materiali forniti, compresi gli oneri doganali per i materiali di provenienza extracomunitaria. Tutte le spese di immagazzinamento e custodia dei materiali, in fabbrica ed a piè d'opera, saranno a carico dell'appaltatore che curerà altresì a proprie spese la custodia dei depositi. Sono altresì a carico dell'Impresa i consumi di energia elettrica relativa ai montaggi e prove. Si precisa sin d'ora che non saranno riconosciute a nessun titolo spese sostenute dall'appaltatore per immagazzinamento, movimentazione, trasporto di materiali ed apparecchiature che non possano essere installate sull'impianto anche per cause non dipendenti dalla volontà dell'appaltatore o per necessità della Stazione Appaltante;

ap) la fornitura dei files di fotografie delle opere nel corso delle varie fasi di cantiere, su richiesta del direttore dei lavori. L'appaltatore deve produrre, in particolare, un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a semplice richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese;

aq) la consegna alla Stazione appaltante, oltre che n. 2 copie in forma cartacea, n.1 copia memorizzata su cd-rom in files gestibili tramite il sistema grafico AutoCAD, di tutti gli elaborati aggiornati, utilizzati in revisione as built per l'esecuzione delle opere, con particolare attenzione e cura relativamente a quelli riguardanti opere elettromeccaniche ed elettrico-strumentali ed alle planimetrie relative ai tracciati e all'ubicazione plano-altimetrica degli impianti stessi (compresi quelli interrati). Dovranno anche essere fornite tutte le certificazioni e le documentazioni tecniche relative alle apparecchiature, alle macchine ed ai materiali installati (es. Dichiarazioni conformità CE) e le dichiarazioni di conformità degli impianti di cui al d.m. n. 37/2008 complete di tutti gli allegati previsti; in particolare gli elaborati prodotti tramite sistema AutoCAD dovranno essere conformi allo standard richiesto dalla Stazione appaltante;

ar) la predisposizione dell'aggiornamento del manuale d'uso e di manutenzione, corredato di opportuni schemi, relativo all'esercizio degli impianti, redatto in base alle richieste e alle verifiche della direzione dei lavori e sulla base delle istruzioni delle ditte fornitrici delle apparecchiature effettivamente installate;

as) il rispetto delle normative ambientali vigenti inclusi eventuali Regolamenti locali particolari ed il rispetto delle prescrizioni emanate dagli Enti in sede di approvazione del progetto definitivo, così come recepite nella progettazione esecutiva;

au) la fornitura delle prove di qualifica dei procedimenti di saldatura ed i patentini dei saldatori, secondo le leggi vigenti e le più recenti normative;

av) la partecipazione, durante tutto il periodo di esecuzione del contratto, alle riunioni di coordinamento indette dal CSE o dal direttore dei lavori o dal RUP;

aw) il controllo e la manutenzione delle apparecchiature fornite, per tutto il periodo intercorrente fra l'avvio delle attività contrattuali e la consegna provvisoria delle opere alla Stazione appaltante, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie. Nella fase di avviamento e fino alla redazione del Certificato di Regolare Esecuzione o di Collaudo provvisorio (tecnico-amministrativo finale), l'appaltatore, a proprie spese, è responsabile della presa in carico e della installazione dei ricambi di pronto impiego e di tutti i materiali di consumo, nonché di disporre della documentazione necessaria ad assicurare che tali operazioni si svolgano nei tempi e nei modi conformi alle prescrizioni contrattuali;

**ax) relativamente al progetto di radioprotezione, l'Appaltatore dovrà:**

- predisporre tutta la documentazione richiesta per l'espletamento delle eventuali procedure autorizzative;

- eseguire tutti gli adeguamenti eventualmente richiesti dagli organismi delegati al rilascio delle autorizzazioni all'impiego e detenzione delle sorgenti radiogene e competenti alle valutazioni delle comunicazioni preventive di pratica;

· fornire ed installare l'apposita segnaletica composta da cartelli indicatori, sistemi di segnalazione e di monitoraggio e quant'altro occorrente e comunque richiesto;

**ay) L'aggiudicatario, a proprio carico, onere e spese, nei tempi stabiliti per la fornitura e posa del macchinario dovrà procedere all'attività di Collaudo funzionale dell'Apparecchiatura**, finalizzato, tra l'altro, ad eseguire le dovute prove di accettazione per il giudizio di idoneità all'uso clinico secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Collaudo dell'Apparecchiatura e dei Dispositivi Opzionali avverrà alla presenza del personale tecnico dell'aggiudicatario e del personale tecnico dell'Amministrazione.

Tutte le attività di Collaudo sono a carico, onere e spese dell'aggiudicatario, ivi inclusa l'utilizzazione di ogni eventuale dispositivo/attrezzatura/software/test, omologazione che dovessero essere necessari per lo svolgimento del collaudo.

Delle attività ed operazioni di collaudo verrà redatto apposito "Verbale di Collaudo" a cura dell'appaltatore. Il Collaudo è inteso quale verifica per l'Apparecchiatura e per i Dispositivi Opzionali installati di conformità alle caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate in sede di offerta, con le caratteristiche tecniche e le funzionalità riportate nella documentazione tecnica e nella manualistica d'uso e coerentemente con quanto previsto dalla normativa in oggetto.

Il Collaudo si intende positivamente superato solo se l'Apparecchiatura e i Dispositivi Opzionali installati risultino verificati ai sensi di quanto sopra previsto, completamente installati, correttamente funzionanti e rispondenti alla normativa vigente. In caso di esito negativo, anche parziale, del collaudo dell'Apparecchiatura e/o dei dispositivi opzionali l'aggiudicatario ha l'onere di sostituire quanto non perfettamente funzionante e di procedere al nuovo collaudo che, in ogni caso, dovrà concludersi entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni solari dalla data di verifica dell'anomali, pena l'applicazione delle penali previste.

L'esito positivo dell'attività di collaudo non esonera l'aggiudicatario da responsabilità per difetti e/o imperfezioni non emerse al momento del collaudo. La data riportata nel "Verbale di collaudo funzionale" dell'Apparecchiatura positivamente collaudata, firmato dall'Appaltatore, dal DEC e dal rappresentante dell'Amministrazione autorizzato ad impegnare la spesa, è da considerarsi vincolante per l'emissione, a cura del DEC, del certificato di ultimazione lavori.

2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

4. L'appaltatore è inoltre obbligato a:

a) intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;

b) firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c) consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

#### **Art. 58 – DANNI DI FORZA MAGGIORE**

1. Eventuali danni di forza maggiore saranno accertati in contraddittorio tra la direzione dei lavori e l'appaltatore tramite redazione di apposito verbale, avvertendo che la denuncia del danno dell'appaltatore deve essere sempre fatta per iscritto, non oltre 5 giorni da quello in cui si è verificato l'avvenimento che ha causato il danno.

2. Non sono considerati danni di forza maggiore, ai sensi del presente articolo e pertanto restano ad esclusivo carico dell'appaltatore, le perdite totali d'attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, ponti di servizio, centine, armature di legname, baracche ed altre opere provvisorie, da qualsiasi causa prodotte, i danni di qualsiasi natura ed entità, non esclusi afflussi eccezionali d'acque meteoriche, di rigurgiti dei collettori di fognatura prossimi ai lavori ed ai cantieri.

#### **Art. 59 –**

1. Il progetto esecutivo deve indicare, ove presenti, le categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

#### **Art. 60 – CANTIERE - CONTENIMENTO DELL'IMPATTO AMBIENTALE - GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO**

##### **Cantiere**

L'appaltatore in virtù dell'assegnazione del contratto, è al corrente di tutti i vincoli e servitù che il cantiere presenta nell'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore è tenuto a installare un cantiere adeguato all'entità e all'importanza dei lavori e per il rispetto dei termini di consegna contrattuali.

L'appaltatore deve provvedere a sua cura e spese all'apposizione in cantiere, entro sette giorni dalla consegna dell'area per i lavori, e comunque prima dell'inizio dei lavori stessi, del cartello informativo dell'appalto.

Il deperimento e l'usura delle installazioni, dei mezzi d'opera e degli attrezzi di proprietà dell'appaltatore, compresi danni o rotture dovute a qualsiasi causa, accidentale o provocata da terzi, saranno a completo carico dell'appaltatore stesso.

L'ubicazione, le dimensioni e le disposizioni delle aree di cantiere saranno preventivamente approvate dalla Stazione appaltante (tramite il CSE ed il direttore dei lavori) senza che questa approvazione implichi alcuna responsabilità per la stessa o possa dare comunque diritto all'appaltatore a compensi di alcun genere per eventuali spostamenti di impianti di cantiere o opere provvisorie che si rendessero necessari od opportuni nel corso dei lavori. Prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere fornite tutte le informazioni generali e di dettaglio (anche su supporto grafico) delle installazioni di cantiere (inclusi uffici, magazzini spogliatoi, servizi igienico-sanitari, ecc), sistemazione di aree di stoccaggio e prefabbricazione, impianti acqua, energia elettrica e telefonici, zone di lavoro e parco mezzi e attrezzature.

Le rimozioni delle installazioni e degli impianti di cantiere dovranno essere eseguite al completamento di tutte le attività contrattuali (o comunque entro la fine del periodo di avviamento funzionale attestato) ed in modo da lasciare i terreni e le aree utilizzate sgombre da qualsiasi materiale e ripristinate nelle condizioni preesistenti al loro uso.

## **Contenimento dell'impatto ambientale**

L'appaltatore deve adottare tutti i provvedimenti necessari affinché vengano rispettate le leggi e le norme vigenti in materia di protezione ambientale nonché le prescrizioni delle competenti Amministrazioni statali, regionali e locali.

L'appaltatore dovrà attenersi a tali norme e prescrizioni durante l'esecuzione di tutte le attività contrattuali, adottare le misure appropriate adeguando i propri impianti e le lavorazioni a quanto stabilito da dette disposizioni.

Gli eventuali maggiori costi e ritardi conseguenti all'adeguamento delle installazioni di cantiere e dei lavori a dette norme e prescrizioni e/o dipendenti da sospensioni o rallentamenti imposti dalle Autorità competenti, non comportano diritto per l'appaltatore a chiedere maggiori compensi né lo spostamento dei termini di ultimazioni delle opere, salvo nel caso in cui detti maggiori costi e ritardi derivino da disposizioni vigenti di carattere generale sopravvenute e diverse da quelle vigenti alla data del Contratto.

Gli oneri derivanti dall'adempimento degli obblighi sotto elencati e dalle conseguenti responsabilità dell'appaltatore si intendono già inclusi nei prezzi contrattuali.

Tutto il personale che esegua compiti che possono causare uno o più impatti ambientali significativi dovrà avere acquisito la competenza necessaria mediante adeguata formazione.

La Stazione appaltante si riserva di controllare le registrazioni relative a tali competenze.

## **Controllo e limitazione dei rumori**

L'appaltatore dovrà attuare ogni provvedimento possibile per minimizzare il rumore causato dalle sue attività di lavoro. Dovranno inoltre essere adottati i provvedimenti atti a contenere i rumori nei limiti prescritti dalle norme vigenti in materia di inquinamento acustico per la località e le condizioni del cantiere. In particolare le macchine ad aria compressa dovranno essere tutte di tipo silenziato.

L'appaltatore dovrà effettuare la valutazione di impatto acustico del cantiere, ai sensi della vigente legislazione tenendo conto della zonizzazione acustica del Comune di Perugia.

## **Controllo polveri**

L'appaltatore dovrà in ogni momento controllare la produzione di polveri derivante dalle proprie attività sia sulle strade provinciali esterne che nelle aree di cantiere. Le eventuali polveri dovranno essere abbattute con acqua o altri metodi consentiti ed adeguati per impedire che questa possa venire sollevata e propagarsi nelle zone circostanti.

## **Materiali di risulta e smaltimenti**

L'appaltatore in ogni momento dovrà mantenere libere le proprie aree di cantiere e le proprie zone di lavoro da accumulo di materiale di rifiuto, scarti, imballi, ecc. e approntare opportuni contenitori in cui dovranno essere differenziati tutti i rifiuti a seconda della tipologia (legno, carta/cartoni di imballaggio, materiali ferrosi, materiali plastici, ecc.). Tali materiali dovranno poi essere trasportati a cura e spese dell'appaltatore in discariche autorizzate come previsto dal D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i. La documentazione attestante il conferimento dei rifiuti in discarica dovrà essere a disposizione della direzione dei lavori.

## **Accensione di fuochi**

Non sono ammesse accensioni di fuochi per incenerire materiali di rifiuto o, comunque, per qualunque altra ragione.

## **Qualità dell'aria**

L'appaltatore sarà tenuto al contenimento dell'inquinamento atmosferico prodotto dai mezzi d'opera azionati da motori, quali autoveicoli, autocarri, autogrù, escavatori, pale meccaniche, generatori, compressori, ecc.

Gli scarichi di tali mezzi dovranno essere pertanto adeguati e rispondenti alle prescrizioni delle vigenti leggi in materia di controllo delle emissioni.

### **Gestione terre e rocce da scavo**

Le modalità di gestione delle terre di scavo dovranno essere condotte dall'appaltatore in conformità alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 120 del 13.6.2017, pubblicato nella G.U. del 07.8.2017, cui si rimanda e che ha abrogato la precedente normativa di riferimento (d.m. n. 161/2012 e s.m.i.) richiamata nei documenti del progetto definitivo a base di gara i quali, pertanto, dovranno essere aggiornati alle nuove disposizioni in sede di redazione della progettazione esecutiva, a cura dell'appaltatore aggiudicatario.

Con il d.P.R. 120/2017 viene effettuato, in particolare, un riordino della disciplina delle terre e rocce da scavo con riferimento:

- alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti;
- al deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti;
- all'utilizzo nel sito di produzione di terre e rocce da scavo escluse dalla classificazione rifiuti;
- alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.

Sono previste, in sintesi, le seguenti principali Dichiarazioni.

- Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.) (articolo 7 d.P.R. 120/2017);
- Documento di trasporto (articolo 6 d.P.R. 120/2017);
- Dichiarazione di utilizzo di cui all'articolo 21 (articolo 21 d.P.R. 120/2017).

In merito alle modalità di gestione del materiale escavato si precisa quanto segue.

- L'appaltatore è il produttore dei rifiuti risultanti dalle attività di scavo e, in virtù di tale ruolo, deve gestire gli stessi nel rispetto della normativa vigente.
- Coerentemente a quanto sopra, il terreno escavato è in carico all'appaltatore.
- La Stazione appaltante si riserva la facoltà di:
  - effettuare controlli in corso d'opera per verificare che l'appaltatore agisca nel rispetto della normativa vigente;
  - effettuare audit presso l'Azienda dell'appaltatore;
  - chiedere, in qualsiasi momento, una breve descrizione delle modalità di gestione del materiale escavato adottate dall'appaltatore, quale produttore di rifiuti.
- L'appaltatore è tenuto a consentire al Committente qualsiasi controllo più dettagliato sui dati riportati nei Formulari redatti.
- L'appaltatore è tenuto a consentire al Committente, e ad adoperarsi per facilitarlo, l'accesso alle informazioni dei terzi smaltitori dei rifiuti nonché l'accesso alle informazioni afferenti lo smaltimento detenute presso gli impianti di conferimento dei rifiuti.
- Tutti gli oneri conseguenti alle sopra riportate modalità di gestione del materiale escavato sono da intendersi interamente compensati nei prezzi di elenco.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del d.P.R. 120/2017 i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del Capitolato generale d'appalto (d.m. n. 145/2000), tuttora vigente.

## **Art. 61 – CUSTODIA DEL CANTIERE**

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna definitiva dell'opera da parte della Stazione appaltante.

## **Art. 62 – CARTELLO DI CANTIERE**

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate; è fornito in conformità al modello tipo di cui all'allegato «A» al presente CSA.

## **Art. 63 – EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO**

1. La Stazione appaltante può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del vigente Codice;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice vigente, sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del Codice vigente ed avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1 del Codice stesso;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

## **Art. 64 – TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI**

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i

termini legali per l'applicazione degli interessi di cui all'articolo 33, commi 1 e 2, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 33, comma 3.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 6.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 58 del presente CSA.

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

#### **Art. 65 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE**

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o di Collaudo provvisorio (tecnico-amministrativo finale).

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato generale d'appalto (d.m. n. 145/2000).

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il contratto d'appalto è soggetto ad I.V.A., regolata ai sensi di legge; tutti gli importi indicati nei documenti costituenti la gara d'appalto e l'offerta sono da intendersi I.V.A. esclusa. Ai fini dell'applicazione dell'esatto regime d'imposta, si precisa che i lavori oggetto d'appalto, sono tecnicamente definiti come "Opere di urbanizzazione primaria e secondaria (impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie comunali).

## **Art. 66 – PRATICHE EDILIZIE - ACQUISIZIONE AREE, SERVITÙ, OCCUPAZIONI TEMPORANEE – VARIAZIONI CATASTALI**

### **Pratiche edilizie**

L'appaltatore, in quanto responsabile della progettazione esecutiva delle opere, dovrà fornire alla Stazione appaltante il supporto tecnico necessario per l'espletamento, con il Comune di Perugia, di tutte le pratiche edilizie richieste e necessarie, così come previste dalla normativa di settore (testo unico dell'edilizia di cui al d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.).

La mancanza di eventuali autorizzazioni non strettamente legate alle operazioni di cantiere, che comunque consentano l'esecuzione anche parziale delle opere non potrà costituire motivo di rifiuto di intraprendere o ritardare i lavori da parte dell'appaltatore; eventuali richieste di maggiori compensi per presunti danni economici da parte dello stesso appaltatore per cause derivanti dal mancato o ritardato rilascio delle autorizzazioni saranno valutate nelle forme e con le modalità previste dalle leggi vigenti sui lavori pubblici.

## **Art. 67 – PRIVACY**

L'appaltatore è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. N. 196/2003 e s.m.i.

Qualora la natura delle prestazioni assegnate comporti l'accesso a dati personali dei quali la Stazione appaltante sia titolare del trattamento, verrà effettuata la "nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. G) e Art. 29 del citato dlgs. N. 196/2003 e l'appaltatore avrà l'obbligo di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie alla protezione dei dati personali connessi all'oggetto dei lavori.

Il progettista per la parte tecnica lavori-fornitura

Ing. Giuliano Mariani

Il RUP per la parte amministrativa di gara

Geom. Fabio Presciutti





**OGGETTO:** Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

**INCARICO:** Redazione progettazione esecutiva per l'adeguamento del locale alla fornitura e posa in opera di apparecchiatura di risonanza magnetica osteoarticolare per grandi animali presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria (PG)

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

**COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI**

Descrizione	Importo
	euro
<b>1) Edilizia</b>	
Sanita', istruzione, ricerca	
Valore dell'opera [V]: 25'609.69 €	
Categoria dell'opera: EDILIZIA	
Destinazione funzionale: Sanita', istruzione, ricerca	
Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.2440%	
Grado di complessità [G]: 1.2	
Descrizione grado di complessità: [E.10] Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria.	
Specifiche incidenze [Q]:	
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07]	435.49 €
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13]	808.77 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04]	248.85 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02]	124.43 €
<b>Totale</b>	<b>1'617.54 €</b>
<b>2) Impianti</b>	
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	
Valore dell'opera [V]: 15'540.60 €	
Categoria dell'opera: IMPIANTI	
Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	
Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110%	
Grado di complessità [G]: 1.3	
Descrizione grado di complessità: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni compessi - Cablaggi strutturati - Impianti in fibra ottica - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso.	
Specifiche incidenze [Q]:	
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15]	618.54 €
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05]	206.18 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05]	206.18 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03]	123.71 €
<b>Totale</b>	<b>1'154.61 €</b>

### 3) Impianti

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	
Valore dell'opera [V]: 8'074.40 €	
Categoria dell'opera: IMPIANTI	
Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	
Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110%	
Grado di complessità [G]: 0.85	
Descrizione grado di complessità: [IA.02] Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico.	
Specifiche incidenze [Q]:	
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15]	210.13 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05]	70.04 €
<b>Totale</b>	<b>280.17 €</b>

### 4) Impianti

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	
Valore dell'opera [V]: 3'591.40 €	
Categoria dell'opera: IMPIANTI	
Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	
Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110%	
Grado di complessità [G]: 0.75	
Descrizione grado di complessità: [IA.01] Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari, Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa, del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio.	
Specifiche incidenze [Q]:	
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15]	82.47 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05]	27.49 €
<b>Totale</b>	<b>109.96 €</b>

**TOTALE PRESTAZIONI 3'162.28 €**

S.E.&O.

## SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione	Importo
	euro
<b>1) Spese generali di studio</b>	<b>632.46 €</b>
<b>TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI</b>	<b>632.46 €</b>
Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.	S.E.&O.

## RIEPILOGO FINALE

Descrizione	Importo
	euro

**Imponibile**

3'794.74 €

**TOTALE DOCUMENTO**

**3'794.74 €**

**NETTO A PAGARE**

**3'794.74 €**

Diconsi euro tremila-settecentonovantaquattro/74.

S.E.&O.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Geom. Fabio Prasciutti



## ALLEGATO B

### CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di affidamento seguirà i dettami dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016, in appalto misto art. 28 D.Lgs. 50/2016 ed integrato art. 59 c. 1-bis D.Lgs. 50/2016, mentre il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b-bis) del D.Lgs. 50/2016.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

A) Offerta Tecnica	max punti 80
B) Offerta Economica	max punti 20
<b>TOTALE</b>	<b>PUNTI 100</b>

L'accesso alla fase di gara relativa all'offerta economica è subordinata al raggiungimento di una valutazione tecnica pari almeno a 40/80.

### CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione (requisiti migliorativi) elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi:

CARATTERISTICHE TECNICHE	SI	NO	PUNTEGGIO MASSIMO
<b>1) Requisiti generali del sistema</b>			
- Peso totale del sistema minore di 1500Kg	Punti 7	Punti 0	Punti 18
- Consumo di energia inferiore a 3 KW	Punti 7	Punti 0	
- Software dedicato alla veterinaria	Punti 4	Punti 0	
<b>2) Magnete</b>			
- Intensità del campo magnetico di almeno 0.31 Tesla	Punti 3	Punti 0	Punti 7
- Campo disperso: linea di campo dei 5 Gauss minore di 3 m dalla macchina	Punti 2	Punti 0	
- Campo disperso: linea di campo dei 1 Gauss minore di 5 m dalla macchina	Punti 2	Punti 0	
<b>3) Gradienti:</b>			
- Intensità massima dei gradienti su singolo asse: almeno 10 mT/n	Punti 2	Punti 0	Punti 4
- Tempo di commutazione: < 0,8 millisec;	Punti 2	Punti 0	
<b>4) Sistema di Radiofrequenza:</b>			
- Bobine di ricezione con riconoscimento automatico	Punti 5	Punti 0	Punti 15
- Bobine di ricezione con sistema di auto centratura	Punti 5	Punti 0	
- Almeno 3 bobine (diverse in forma e dimensioni) dual phased array per lo studio di: zoccolo, pastoia, nodello, carpo o tarso	Punti 5	Punti 0	
<b>5) Sistema informatico:</b>			

- Elaboratore di tipo PC, con memoria RAM almeno 32 GB	Punti 1	Punti 0	Punti 3
- Disco fisso da almeno 1Tbyte	Punti 1	Punti 0	
- Masterizzatore CD/DVD per archivio off-line dei studi acquisiti.	Punti 1	Punti 0	
<b>6) Console di controllo:</b>			
- Monitor di visualizzazione a colori ALMENO LCD 24" ad alta risoluzione,	Punti 1	Punti 0	Punti 2
- Interfaccia operatore ergonomica con interfaccia grafica tipo Windows;	Punti 1	Punti 0	
<b>7) Sequenze e tecniche di acquisizione:</b>			
- Scout ortogonale multiplanare - Spin-echo, spin echo half eco, half fourier, turbo spin echo, multi-echo, turbo multi-echo, - Inversion recovery, - Short time inversion recovery SE, - Short time inversion recovery GE, - Gradient Echo, - Fast Spin Echo, - Turbo 3D T1 e Turbo 3D T2, - 3D Steady State - Real time - Fast Flair - Indicare sequenze con tecniche di Separazione del grasso - Tecniche acquisizione-ricostruzione per riduzione del tempo di esecuzione esami - Tecniche per riduzione degli artefatti metallici - Spessore minimo di 2mm dello strato in acquisizione 2D - Spessore minimo di 0.6mm dello strato in acquisizione 3D - Matrici di acquisizione: da 256*256 a 512*512	Punti 17	Punti 0	Punti 17
<b>8) Elaborazioni Immagini:</b>			
- Tempi di ricostruzione: entro 2 secondi, - Ricostruzione multi-planare delle acquisizioni 3D	Punti 2	Punti 0	Punti 2
<b>9) Possibilità di collegamento con stampante laser</b>			
	Punti 2	Punti 0	Punti 2
<b>10) Possibilità di collegamento secondo lo standard DICOM IHE</b>			
	Punti 3	Punti 0	Punti 3
<b>11) Remote service</b>			
	Punti 4	Punti 0	Punti 4
<b>12) Termini per la fornitura e installazione in giorni (art. 16)</b>			
85gg ≤ fornitura e installazione ≥ 90 gg		Punti 1	Punti 3
75gg ≤ fornitura e installazione ≥ 84 gg		Punti 3	
00gg < fornitura e installazione ≥ 74 gg		Punti 0	

La mancata presentazione di tutta la documentazione richiesta o il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la sottoscrizione ovvero la documentazione allegata relative ad uno o a tutti i criteri di valutazione o sub criteri di valutazione non costituisce causa di esclusione, ma comporta esclusivamente la valutazione pari a 0 punti per lo specifico elemento ponderale o sub elemento ponderale.

L'attribuzione di un punteggio pari a 0 per ciascuno dei criteri o sub criteri ponderali in ogni caso comporta per il concorrente l'obbligo di fornire l'apparecchiatura in oggetto sulla base delle indicazioni e dei contenuti del Capitolato tecnico che contiene i requisiti minimi ed essenziali per la fornitura del tomografo in trattazione.

Dopo aver assegnato i singoli punteggi, come riportato nella tabella soprastante, la Commissione giudicatrice procederà a sommare i punti al fine di calcolare il punteggio tecnico complessivo ottenuto da ciascun operatore economico.

Si ribadisce che l'accesso alla fase di gara relativa all'offerta economica è subordinata al raggiungimento di una valutazione tecnica pari almeno a 40/80.

### **METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA**

Quanto all'offerta economica, il punteggio relativo al prezzo, per un totale massimo complessivo di 20 punti, verrà attribuito in sede di gara secondo le seguenti modalità:

alla percentuale unica di ribasso offerta più alta (che corrisponde al prezzo più basso pagabile dalla stazione appaltante) verranno assegnati 20 punti, mentre ai restanti concorrenti sono attribuiti i punteggi, in modo proporzionale, secondo la seguente formula:

$$P = (R_i / R_{\max}) \times 20$$

Dove

P = punteggio attribuibile

R<sub>i</sub> = ribasso offerto dal concorrente i-simo

R<sub>max</sub> = ribasso dell'offerta più conveniente

L'Università si riserva il diritto:

- di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea o congrua;
- di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché la stessa risulti valida e congrua a sua discrezione;
- di sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara, qualora sussistano o intervengano gravi motivi di interesse pubblico. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tale evenienza.

Il progettista

Ing. Giuliano Mariani

Il RUP

Geom. Fabio Presciutti

